



La Svizzera intende aderire alla Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro

Berna, 30.03.2022 - Il Consiglio federale intende aderire alla Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro. La Convenzione disciplina le competenze giurisdizionali in caso di controversie internazionali in materia commerciale e il riconoscimento transfrontaliero di decisioni. Con l'adesione il Consiglio federale mira ad aumentare la certezza del diritto e a rafforzare la piazza economica svizzera. Nella seduta del 30 marzo 2022 ha avviato la procedura di consultazione sul pertinente decreto federale.

La Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro disciplina la competenza giurisdizionale internazionale in materia civile e commerciale nonché il riconoscimento transfrontaliero di decisioni. Finora hanno già ratificato la Convenzione l'UE, il Messico, Singapore, il Montenegro e il Regno Unito. Il Consiglio federale vuole che ora anche la Svizzera aderisca alla Convenzione. Nella seduta del 30 marzo 2022 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sul pertinente decreto federale. Quest'ultima si concluderà il 7 luglio 2022.

L'adesione alla Convenzione dell'Aia migliora la prevedibilità di controversie legali transfrontaliere ed è quindi di grande interesse per la piazza economica svizzera. La Convenzione è inoltre di rilievo per gli Stati che, come la Svizzera, si posizionano come sede di tribunali internazionali. In diversi Cantoni si sta attualmente considerando l'istituzione di tribunali specializzati nelle controversie commerciali internazionali. Affinché tali tribunali possano affermarsi a livello internazionale, le decisioni da loro pronunciate devono essere riconosciute ed eseguite all'estero. Tale obiettivo sarà raggiunto grazie all'adesione alla Convenzione. Con l'adesione il Consiglio federale adempie inoltre la pertinente richiesta del Parlamento (mozione 21.3455).

Indirizzo cui rivolgere domande

Anna Alfieri, Ufficio federale di giustizia, T +41 58 46 24578, anna-claudia.alfieri@bj.admin.ch

Documenti

 [Rapporto esplicativo](#) (PDF, 413 kB)

 [Convenzione](#) (PDF, 41 kB)

Pubblicato da

Il Consiglio federale

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html>

Dipartimento federale di giustizia e polizia

<http://www.ejpd.admin.ch>

Ufficio federale di giustizia

<http://www.bj.admin.ch>



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Berna, 30 marzo 2022

Approvazione della Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2015 sugli accordi scelta del foro

Rapporto esplicativo

per l'avvio della procedura di consultazione

Compendio

La Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro mira ad aumentare la certezza del diritto e a promuovere il commercio internazionale. Disciplina la competenza giurisdizionale internazionale in materia civile e commerciale quando le parti di una controversia hanno designato il giudice competente. Assicura inoltre il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni estere emesse da un giudice di uno Stato contraente designato in un tale accordo. La Convenzione è in vigore dal 2015 e viene applicata da molti importanti partner commerciali della Svizzera. L'obiettivo del presente rapporto esplicativo è di presentare al Parlamento il progetto di decreto federale sull'approvazione di tale Convenzione da parte della Svizzera e adempiere in tal modo il mandato conferito dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati al Consiglio federale con la mozione 21.3455 «Rafforzare ulteriormente l'attrattiva della Svizzera come sede di tribunali internazionali».

Nel commercio internazionale è pratica comune che le parti si accordino in anticipo su come risolvere possibili controversie. Soprattutto la designazione del giudice che deve decidere in merito a una controversia riduce i rischi giuridici. Tuttavia, a causa delle normative nazionali molto diverse, le parti non possono essere certe che questi accordi saranno effettivamente rispettati dai tribunali aditi nei diversi Stati. Una delle parti potrebbe ad esempio rivolgersi a un tribunale diverso da quello prescelto, un tribunale di un altro Stato con un altro diritto materiale e che potrebbe pronunciarsi a svantaggio dell'altra parte. Inoltre non è garantito che una decisione pronunciata dal tribunale prescelto sia riconosciuta ed eseguita dai tribunali di un altro Stato. Queste incertezze giuridiche possono ostacolare il commercio internazionale e mettere in difficoltà le imprese, soprattutto le PMI.

La Convenzione risolve tali insicurezze e aumenta la certezza del diritto rafforzando su scala internazionale l'effetto degli accordi di scelta del foro. Migliora la prevedibilità di controversie legali transfrontaliere, soprattutto per le imprese, e riduce i costi di risoluzione delle controversie. Tale aspetto è particolarmente interessante per i Paesi con un'economia transfrontaliera, come la Svizzera. La Camera di commercio internazionale (International Chamber of Commerce, ICC) ha tra l'altro ripetutamente sottolineato l'importanza della Convenzione per il commercio mondiale e ha invitato tutti i governi a ratificarla quanto prima. Finora hanno già ratificato la Convenzione l'UE, la Danimarca, il Messico, Singapore, il Montenegro e il Regno Unito. Altri Stati (tra cui gli Stati Uniti, la Cina e Israele) hanno firmato, ma non ancora ratificato la Convenzione.

La Convenzione è infine interessante per gli Stati che si posizionano come sede di tribunali internazionali, come la Svizzera. In diversi Cantoni si sta attualmente considerando l'istituzione di tribunali per le controversie commerciali internazionali, come già fatto negli ultimi anni da diversi partner commerciali della Svizzera, tra cui la Germania, la Francia e Singapore. In tale contesto, il Consiglio federale ha annunciato, nel quadro della revisione del Codice di diritto processuale civile (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), che sarà valutata l'adesione alla Convenzione. Una maggiore certezza del diritto nella scelta dei tribunali nonché il riconoscimento e l'esecuzione all'estero delle decisioni da loro pronunciate

costituiscono in effetti i requisiti più importanti per il successo dei tribunali commerciali internazionali. La Convenzione permette di raggiungere questi obiettivi. È quindi nell'interesse della Svizzera aderirvi.

Indice

Compendio	2
1 Situazione iniziale	5
1.1 Necessità di intervento e obiettivi	5
1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati	6
1.3 Rapporto con altri atti normativi	7
1.4 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale	8
1.5 Stralcio di interventi parlamentari	9
2 Contenuto della Convenzione in sintesi	9
3 Commenti alle disposizioni della Convenzione	9
4 Riserve e dichiarazioni	25
5 Ripercussioni	27
5.1 Ripercussioni per la Confederazione	27
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni	27
5.3 Ripercussioni sull'economia	27
6 Aspetti giuridici	28
6.1 Costituzionalità	28
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	28
6.3 Forma dell'atto	28
Avamprogetto del decreto federale	xx
Allegato: testo della Convenzione	xx

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di intervento e obiettivi

La Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005¹ sugli accordi di scelta del foro (qui appresso CFor o Convenzione) disciplina la competenza giurisdizionale internazionale in materia civile e commerciale, nonché il riconoscimento di decisioni, se le parti hanno designato i tribunali di un determinato Stato per risolvere una controversia legale. È in vigore dal 2015 ed è attualmente applicata nell'UE, in Messico, a Singapore, in Montenegro e nel Regno Unito. Altri stati (tra cui gli Stati Uniti, Cina e Israele) hanno firmato la CFor ma non l'hanno ancora ratificata.

La CFor offre il grande vantaggio che tutti gli Stati contraenti devono riconoscere ed eseguire le decisioni del giudice prescelto. Ciò aumenta, per le imprese, la prevedibilità delle controversie transfrontaliere e riduce quindi i costi causati da queste ultime.

La CFor è di grande importanza per il commercio globale. Il suo obiettivo è quello di «promuovere gli scambi e gli investimenti internazionali attraverso una migliore cooperazione giudiziaria»². La Camera di commercio internazionale (International Chamber of Commerce, ICC) ha invitato tutti i governi a ratificare la CFor quanto prima³. In effetti, le relazioni economiche possono avere successo a lungo termine solo se ci sono meccanismi di risoluzione delle controversie efficienti. Per la Svizzera, con la sua economia orientata all'esportazione, la CFor è quindi di grande interesse.

L'adesione della Svizzera alla CFor è opportuna anche perché in seguito alla Brexit il Regno Unito non è più vincolato dalla Convenzione di Lugano (CLug)⁴, il che crea incertezza giuridica nelle relazioni con un importante partner commerciale della Svizzera. Ratificando la CFor, la Svizzera porrebbe rimedio a questa incertezza in quanto il Regno Unito vi ha già aderito.

La CFor è importante per la Svizzera anche per un'altra ragione. In diversi cantoni (BE, GE, ZH) si sta al momento discutendo l'istituzione di tribunali specializzati per le controversie commerciali internazionali⁵. Negli ultimi anni tribunali di questo tipo sono stati istituiti anche a Singapore, in Francia, Germania, Belgio e nei Paesi Bassi. Nel caso dei Paesi citati non si tratta solo di importanti partner commerciali della Svizzera, ma anche di concorrenti diretti sul mercato dei servizi giuridici. Un

¹ La Convenzione è reperibile sul sito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato www.hcch.net > Other languages > Italiano > 37. Convenzione sugli accordi di scelta del foro.

² Cfr. preambolo alla Convenzione

³ iccwbo.org > Search > «ICC calls on governments to facilitate cross-border litigation»

⁴ Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; RS **0.275.12**.

⁵ Martin Bernet/Arun Chandrasekharan, International Commercial Courts - the Projects in Zurich and Geneva, in: Müller/Besson/Rigozzi, *New Developments in International Commercial Arbitration 2020*, pag. 167–190.

prerequisito per il successo economico⁶ dei tribunali commerciali per le controversie internazionali è il riconoscimento e l'esecuzione delle loro decisioni all'estero. Dopo che negli ultimi anni l'attrattiva della Svizzera come sede di tribunali arbitrali è stata rafforzata⁷, sarebbe ora opportuno rafforzare anche la giurisdizione statale, affinché la Svizzera possa consolidare la sua posizione di leader nel settore dei servizi giuridici.

In sede di consultazione sulla revisione del Codice di procedura civile vari partecipanti hanno chiesto una rapida adesione alla CFor per poter effettuare una scelta vincolante del foro nelle controversie commerciali internazionali⁸. Di conseguenza, nel suo messaggio sulla modifica del Codice di procedura civile del 26 febbraio 2020, il Consiglio federale ha annunciato che «dovrà essere esaminata in futuro la ratifica della Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sulle proroghe di foro», affinché si consolidi «l'eccellente reputazione della Svizzera come centro giurisdizionale neutro e competente» e possa essere fornito anche «un significativo contributo allo sviluppo dei servizi legati alla piazza di servizi giudiziari»⁹.

Con queste premesse, il 12 aprile 2021 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha depositato la mozione 21.3455 «Rafforzare ulteriormente l'attrattiva della Svizzera come sede di tribunali internazionali», incaricando il Consiglio federale di presentare al Parlamento un disegno di decreto federale per approvare la CFor. Il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. Il 16 giugno 2021 la mozione è stata accolta dal Consiglio degli Stati e il 6 dicembre 2021 dal Consiglio nazionale. Il presente progetto adempie la richiesta formulata dalla mozione.

1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati

La CFor è stata conclusa sotto la presidenza del professore svizzero Andreas Bucher (Università di Ginevra). Trae origine da una proposta americana per facilitare il riconoscimento delle decisioni a livello mondiale e per unificare i fori di giurisdizione. I primi lavori nell'ambito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato sono iniziati nel 1992¹⁰.

In origine la CFor era destinata a contemplare tutte le competenze rilevanti per il diritto civile e commerciale. Nel corso dei negoziati, il suo campo di applicazione è stato ridotto agli accordi di scelta del foro, molto importanti per il commercio internazionale¹¹, con l'intento di conseguire nel campo della giurisdizione statale ciò che la Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze

⁶ Singapore citata come esempio della rilevanza economica dei servizi legali: nel 2017 il settore giuridico ha generato 2,1 miliardi di SG-\$ (1,4 miliardi di CHF). Fonte: www.singstat.gov.sg > Ricerca «Legal Industry».

⁷ FF 2018 6019

⁸ www.bj.admin.ch > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Modifica del Codice di procedura civile > Rapporto sui risultati della consultazione n. 6.7

⁹ FF 2020 2407 n. 4.1.6

¹⁰ www.hcch.net > Projets > Travail législatif > Projet concernant la compétence (non disponibile in italiano).

¹¹ Per maggiori dettagli sul corso dei negoziati cfr. Andreas Bucher, SZIER 1/2006, pag. 29 segg.

arbitrali estere, conclusa il 10 giugno 1958¹², aveva raggiunto per gli accordi sugli arbitrati¹³.

Va anche sottolineato che il campo di applicazione della CFor è stato limitato nel corso dei negoziati per garantire la protezione delle parti socialmente deboli. Infatti, gli accordi di scelta del foro conclusi dai consumatori e dai lavoratori sono stati esclusi dal campo di applicazione della CFor, poiché vi sarebbe il rischio che i datori di lavoro e i fornitori professionali sfruttino la loro posizione negoziale più forte a scapito delle parti contraenti più deboli.

Grazie all'impegno della delegazione svizzera durante i negoziati, è stato possibile garantire la compatibilità della CFor con la CLug, d'importanza fondamentale per la Svizzera (cfr. anche n. 1.3), e con l'ordinamento giuridico svizzero.

In conclusione, per quanto riguarda l'esito dei negoziati va detto che il progetto di riconoscimento mondiale delle decisioni e di unificazione dei fori, iniziato nel 1992, non è ancora terminato. Con la Convenzione dell'Aia del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni estere in materia civile o commerciale¹⁴ è stata raggiunta un'altra pietra miliare nel campo del riconoscimento delle decisioni. Tuttavia, le questioni dei tribunali cui compete la decisione in merito a controversie legali e il trattamento di procedimenti paralleli tra le stesse parti in diversi Stati sono ancora in discussione¹⁵. Dopo che già nel 2014 l'Amministrazione federale aveva fatto delle prime precisazioni sulla CFor, ma poi le aveva sospese in vista della conclusione -allora ritenuta imminente- dei lavori della Conferenza dell'Aia, ora sembra sia giunto il momento di aderire alla CFor a prescindere dagli ulteriori negoziati della Conferenza dell'Aia.

1.3 Rapporto con altri atti normativi

In Svizzera gli accordi di scelta del foro sono disciplinati già da diverse basi legali, in particolare dall'articolo 23 CLug, dall'articolo 5 della legge federale del 18 dicembre 1987¹⁶ sul diritto internazionale privato (LDIP) e, a livello nazionale, dall'articolo 17 del Codice di procedura civile (CPC)¹⁷.

Il rapporto tra la CFor e le basi giuridiche citate è chiaro: in quanto convenzione internazionale, essa prevale sulle disposizioni nazionali (cfr. anche art. 1 cpv. 1 LDIP, art. 2 CPC) e, per contro, dà la priorità alla preesistente CLug (futuri adattamenti

¹² RS 0.277.12

¹³ Cfr. prefazione alla relazione esplicativa di Trevor Hartley e Masato Dogauchi riguardo alla Convenzione dell'Aia del 30 giugno sugli accordi di scelta del foro (in seguito «relazione Hartley/Dogauchi»), reperibile sul sito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato www.hcch.net > Instruments > Conventions > 37. Convention du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for > Rapport explicatif > Italien.

¹⁴ www.hcch.net > Instruments > Convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (il testo non è disponibile in italiano)

¹⁵ www.hcch.net > Projets > Projets législatifs > Projet concernant la compétence (il testo non è disponibile in italiano).

¹⁶ RS 291

¹⁷ RS 272

compresi, cfr. art. 26 CFor). In questo modo vengono evitati possibili conflitti di norme.

In sintesi, il rapporto tra la CLug, la CFor e la LDIP nei casi internazionali (i casi nazionali sono disciplinati dall'art. 17 CPC) è il seguente: se vengono scelti i tribunali di uno Stato aderente alla CLug e una parte risiede in uno Stato membro della CLug, si applica quest'ultima; in tutti gli altri casi (p. es. qualora nessuna delle parti risieda in uno Stato aderente alla CLug), si applica la CFor se vengono scelti i fori di uno Stato aderente quest'ultima. La LDIP disciplinerebbe soltanto i casi in cui vengono scelti i tribunali di uno Stato non contraente o quando una fattispecie è esclusa dal campo di applicazione materiale della CLug e della CFor.

Ciononostante sorge la domanda se con l'adesione alla CFor sia necessario modificare l'articolo 5 LDIP per evitare, da un lato, di dover osservare requisiti diversi nelle fattispecie transfrontaliere a seconda del Paese interessato e del campo di applicazione dell'accordo e, dall'altro, per uniformare i criteri di riconoscimento ed esecuzione.

Secondo il Consiglio federale, non è necessario adattare il diritto nazionale. Le differenze tra le suddette basi giuridiche sono minime, e laddove sussistono, giustificate. Il campo di applicazione delle suddette basi giuridiche è diverso, motivo per cui sono importanti regolamenti e, in particolare, meccanismi di protezione diversi. A differenza della CFor, il campo di applicazione della LDIP comprende ad esempio anche i contratti di lavoro. Inoltre, nel caso tipico di applicazione di un accordo sulla scelta di foro (due società che stipulano un contratto di prestazione o di compravendita in un contesto professionale e si accordano per iscritto su un unico foro), è possibile senza grandi sforzi concludere un accordo che soddisfi anche i requisiti cumulativi delle basi giuridiche citate.

Anche le differenze minori nel riconoscimento e nell'esecuzione sono giustificate. Mentre la CFor esamina certe condizioni già nella procedura di decisione, la LDIP invece effettua questo controllo solo in occasione del riconoscimento. Inoltre, i requisiti di riconoscimento della LDIP si applicano a tutti i settori del diritto, mentre quelli della CFor sono limitati agli accordi sulla scelta del foro; un adattamento dei requisiti nazionali alla CFor implicherebbe all'interno della LDIP diversi requisiti di riconoscimento a seconda del settore del diritto e della fattispecie, il che comporterebbe più svantaggi che vantaggi.

L'adesione alla CFor non richiede quindi alcun adeguamento delle basi giuridiche vigenti.

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 2020¹⁸ sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 2020¹⁹ sul programma di legislatura 2019–2023. La mozione 21.3455 del 21 aprile 2021 incarica il Consiglio federale di elaborare un progetto.

¹⁸ FF 2020 1565

¹⁹ FF 2020 7365

1.5 Stralcio di interventi parlamentari

Il presente progetto legislativo adempie la mozione 21.3455 «Rafforzare ulteriormente l'attrattiva della Svizzera come sede di tribunali internazionali».

2 Contenuto della Convenzione in sintesi

La Convenzione sugli accordi di scelta del foro mira a promuovere gli scambi e gli investimenti internazionali attraverso una maggiore cooperazione giudiziaria (preambolo). A tale proposito, stabilisce regole uniformi sulla competenza internazionale dei tribunali in materia civile e commerciale quando le parti di una controversia hanno designato il tribunale competente (art. 5 -7). Al fine di creare la necessaria certezza del diritto, disciplina anche il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni estere rese da un tribunale di uno Stato contraente designato in tale accordo (art. 8-15). Questi due gruppi di disposizioni costituiscono il nucleo della Convenzione.

Le altre disposizioni della Convenzione riguardano in particolare il suo campo d'applicazione (per esempio la definizione di una fattispecie ai sensi della Convenzione, i settori del diritto esclusi dal campo d'applicazione, la definizione degli accordi di scelta del foro esclusivi e la decisione). Inoltre, contengono norme tecniche (tra l'altro sulle dichiarazioni che gli Stati possono rilasciare, sul rapporto con altri strumenti giuridici internazionali, sull'adesione e la denuncia della Convenzione, sull'entrata in vigore e sul depositario)²⁰.

La Convenzione influisce sul diritto processuale degli Stati contraenti solo nella misura prevista dalle sue disposizioni.

3 Commenti alle disposizioni della Convenzione²¹

Art. 1 Campo di applicazione

La Convenzione si applica in linea di massima solo nel caso di *fattispecie internazionali agli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi in materia civile o commerciale* o alle decisioni pronunciate sulla base di tali accordi.

Definizione della «fattispecie internazionale» per determinare la competenza

Ai fini della *determinazione della competenza*, la CFor si applica se almeno una delle due condizioni seguenti è soddisfatta: le parti non risiedono nello stesso Stato contraente o un elemento rilevante per la controversia diverso dalla sede del giudice prescelto è connesso con un altro Stato. L'articolo 4 fornisce maggiori informazioni riguardo alla determinazione della sede delle persone fisiche e giuridiche.

²⁰ Una panoramica della Convenzione fornita dall'Ufficio Permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato è disponibile sul sito www.hcch.net > Instruments > Conventions > 37 > Aperçu de la Convention (non disponibile in italiano).

²¹ Le spiegazioni di questo capitolo si basano principalmente sulla relazione Hartley/Dogauchi (cfr. nota 13), n. 40 segg.

L'internazionalità ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 2, e quindi il campo di applicazione della Convenzione è limitato per proteggere le parti deboli: una fattispecie puramente interna non diventa internazionale solo perché le parti hanno prescelto un tribunale estero. Tali relazioni rimangono soggette alle altre norme in vigore nello Stato in questione.

Definizione della «fattispecie internazionale» per il riconoscimento e l'esecuzione

Il *paragrafo 3* fornisce una definizione diversa del termine «fattispecie internazionale», da applicare al *riconoscimento e all'esecuzione*. In questo contesto, una fattispecie è internazionale quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione estera pronunciata in uno Stato contraente.

Di conseguenza, una fattispecie puramente nazionale che al momento in cui è stata resa la decisione originaria non era considerata internazionale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, diventa internazionale ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 3, quando tale decisione va riconosciuta o eseguita in un altro Stato contraente.

Limitazione agli accordi di scelta del foro esclusivi

La Convenzione si applica in linea di principio solo agli accordi di scelta del foro esclusivi. Si tratta di accordi di scelta del foro che designano o i giudici di uno Stato contraente o uno o più giudici specifici di uno Stato contraente, escludendo la competenza di qualunque altro giudice²².

Limitare il campo di applicazione della Convenzione ha due vantaggi principali. In primo luogo, evita i problemi che sorgerebbero se i tribunali di diversi Stati fossero aditi (ossia le questioni relative alla litispendenza). Infatti, l'articolo 6 proibisce al giudice di uno Stato contraente diverso da quello prescelto di trattare il caso. In secondo luogo, la limitazione permette di sancire che il giudice prescelto non può declinare la propria competenza per il motivo che la controversia dovrebbe essere decisa da un foro di un altro Stato ritenuto più appropriato (*forum non conveniens*): l'articolo 5 prescrive quindi che il giudice prescelto debba decidere in merito alla controversia. Queste due disposizioni essenziali hanno contribuito a raggiungere l'obiettivo principale della Convenzione, ossia rendere gli accordi di scelta del foro il più efficace possibile.

Tuttavia, nell'interesse della flessibilità, l'articolo 22 prevede la possibilità per gli Stati contraenti di rilasciare dichiarazioni reciproche che estendono l'applicazione delle disposizioni della Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione agli accordi di scelta del foro non esclusivi. Fino ad oggi, nessuno Stato contraente ha rilasciato una tale dichiarazione.

«Materia civile o commerciale»

La Convenzione è applicata in materia civile e commerciale. Come è consuetudine della Conferenza dell'Aia, la Convenzione non definisce questo termine, che quindi Deve essere interpretato autonomamente, senza riferimento al diritto nazionale o ad altri strumenti giuridici. Un'interpretazione autonoma e uniforme di questi termini è particolarmente importante, poiché quando la Convenzione si applica a una controversia sono sempre coinvolti almeno due Stati.

²² Riguardo alla definizione di accordo di scelta del foro esclusivo cfr. l'art. 3 della Convenzione e il seguente commento all'art. 3.

La limitazione alla materia civile o commerciale mira a escludere il diritto pubblico e il diritto penale. In pratica, la Convenzione si applica principalmente ai contratti internazionali di compravendita e di prestazione, dove le parti spesso si accordano in anticipo sulle clausole sulla scelta del foro. Un altro caso di applicazione potrebbe essere quello in cui le parti di una controversia già insorta (ad esempio a causa di un atto illecito) si accordino per sottoporre la controversia ai tribunali di un determinato Stato.

Il solo fatto che uno Stato (un governo, un'agenzia governativa o una persona che agisce per conto di uno Stato) sia parte di un procedimento non esclude quest'ultimo dal campo di applicazione della Convenzione (*art. 2 par. 5*). La Convenzione è quindi applicabile quando uno Stato si impegna in transazioni commerciali e agisce come una persona privata. *L'articolo 2 paragrafo 6* precisa che la Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunità di cui godono gli Stati o le organizzazioni internazionali.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione della Convenzione in base alla materia e non alla giurisdizione: la classificazione come «materia civile o commerciale» dipende quindi dalla controversia e non dal giudice adito, a prescindere dal fatto che si tratti di un giudice civile, penale o amministrativo.

Va notato che l'articolo 2 esclude dal campo di applicazione della Convenzione determinate cause in materia civile o commerciale²³.

Art. 2 Esclusione dal campo di applicazione

Contratti conclusi con consumatori

Al fine di proteggere le parti deboli, *l'articolo 2 paragrafo 1 lettera a* esclude dal campo di applicazione della Convenzione gli accordi di scelta del foro con persone fisiche che agiscono principalmente per scopi personali, familiari o domestici (nella Convenzione definiti come *consumatori*). Questa definizione di consumatore, da interpretare autonomamente (*art. 23*), va oltre le definizioni utilizzate oggi in Svizzera ai sensi degli articoli 15 della CLug, 120 LDIP e 32 CPC, poiché può trattarsi di un contratto tra un consumatore e un non consumatore così come di un contratto tra due consumatori²⁴. La CLug, la LDIP e il CPC limitano invece il beneficio delle disposizioni di protezione ai contratti tra consumatori e commercianti. La protezione offerta dalla Convenzione va quindi oltre il diritto interno svizzero.

Contratti di lavoro

Sempre al fine di proteggere le parti deboli, *l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b*, prevede che la Convenzione non si applica ai contratti di lavoro, compresi gli accordi collettivi.

Arbitrato

La Convenzione non si applica all'arbitrato e ai procedimenti ad esso correlati (*art. 2 par. 4*). La giurisdizione sui procedimenti arbitrali e il riconoscimento e l'esecutività di un lodo arbitrale sono quindi rette esclusivamente dalle norme applicabili nello Stato interessato (in Svizzera, in materia internazionale, si applicano la Convenzione

²³ Cfr. il commento all'art. 2.

²⁴ Per maggiori dettagli, cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 33.

di New York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere e la LDIP).

Altre materie escluse

L'articolo 2 paragrafo 2 elenca le altre materie escluse²⁵ per varie ragioni dal campo di applicazione della Convenzione. Si tratta in parte di settori per i quali le parti non possono regolare la competenza tra di loro perché toccano l'interesse pubblico o l'interesse di terzi. In particolare, la Convenzione non si applica al diritto delle persone e al diritto di famiglia in senso lato, al diritto delle successioni e dell'insolvenza e ai diritti reali immobiliari. Altri settori sono invece esclusi perché già disciplinati da strumenti giuridici multilaterali, come le obbligazioni alimentari, il trasporto di passeggeri e merci, l'inquinamento marittimo, ecc.

Se una materia esclusa ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 costituisce oggetto di mere questioni preliminari e non l'oggetto del procedimento, quest'ultimo non è esclusa dal campo di applicazione della Convenzione (*art. 2, par. 3*). Se un giudice è per esempio adito sulla base di un accordo di scelta del foro contenuto in un contratto di prestazione che rientra nel campo di applicazione della Convenzione, il giudice potrà eventualmente considerare a titolo di questione preliminare, se il debitore abbia avuto la capacità di firmare il contratto. La decisione sul contratto di prestazione può in linea di principio essere riconosciuta ed eseguita ai sensi della Convenzione (per le eccezioni si veda l'art. 10).

Art. 3 Accordi di scelta del foro esclusivi

In linea di principio, un accordo di scelta del foro rientra nel campo di applicazione della Convenzione se soddisfa cinque criteri derivanti dall'articolo 3 e seguenti: l'accordo di scelta del foro deve essere *concluso o documentato per scritto* (o con qualunque altro mezzo di comunicazione che consenta di accedere alle informazioni e farvi successivamente riferimento), *valido* tra due parti e designare i giudici *di un solo Stato contraente* per risolvere le *controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico*.

Accordo valido tra due o più parti designate

Affinché si possa applicare la Convenzione, le parti del contratto o della controversia devono essersi accordate sul giudice o sullo Stato competente. La Convenzione usa il termine «accordo», che esclude una designazione unilaterale senza consenso: è necessario un accordo tra due o più parti.

La validità dell'accordo deve in linea di principio essere esaminata secondo il diritto dello Stato del giudice prescelto (*art. 5 par. 1, art. 6 lett. a e art. 9 lett. a*). Al fine di proteggere le parti deboli, la questione della capacità di concludere l'accordo può anche essere esaminata in base alla legge dello Stato del giudice adito (*art. 6 lett. b*) o dello Stato richiesto (*art. 9 lett. b*).

L'articolo 3 lettera d disciplina che l'accordo di scelta del foro esclusivo inserito in un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali. La validità dell'accordo non può quindi esser contestata per il solo motivo che il contratto è

²⁵ Per maggiori dettagli riguardo alle materie escluse dall'art. 2 par. 2, cfr. relazione Hartley/Dogauchi, n. 52–83.

invalido. Invece, il giudice prescelto dovrà di norma decidere sulla questione della validità del contratto.

I requisiti di forma secondo l'articolo 3 lettera c

Un accordo di scelta del foro esclusivo ai sensi della Convenzione deve essere concluso o documentato per scritto o con qualunque altro mezzo di comunicazione che consenta di accedere alle informazioni e farvi successivamente riferimento²⁶. Può essere ad esempio documentato da un contratto cartaceo o da uno scambio di messaggi di posta elettronica o concluso spuntando una casella su un sito web. Non è quindi richiesta alcuna firma. Anche un messaggio di posta elettronica di conferma inviato da una delle parti a seguito di un accordo orale o di un accordo basato sulla consuetudine può soddisfare i requisiti formali. Non è necessario che il documento sia stato ricevuto dall'altra parte²⁷.

I requisiti formali di cui all'articolo 3 lettera c sono necessari e sufficienti: la Convenzione si applica solo se l'accordo di scelta del foro esclusivo li rispetta; inoltre, non possono essere imposti ulteriori requisiti formali di diritto interno (per esempio l'uso di caratteri in grassetto speciali).

L'esclusività di un accordo di scelta del foro

Affinché rientri nel campo di applicazione della Convenzione e benefici dei suoi vantaggi, un accordo di scelta del foro deve essere esclusivo²⁸. Ciò significa che deve designare o i giudici di un solo Stato contraente o uno o più giudici specifici di un solo Stato contraente. *L'articolo 3 lettera b* dispone che, salvo espressa disposizione contraria delle parti, l'accordo di scelta del foro è considerato esclusivo. Un accordo di scelta del foro esclusivo può quindi designare due o più giudici, purché siano nello stesso Stato contraente²⁹.

Per la Svizzera si possono menzionare come esempi di accordo di scelta del foro esclusivo «i tribunali svizzeri», «il tribunale commerciale di Zurigo» o «a scelta del ricorrente il tribunale di prima istanza di Ginevra o il tribunale commerciale di Berna».

L'accordo di scelta del foro deve essere esclusivo per entrambe le parti³⁰. Non sono quindi considerati esclusivi ai sensi della Convenzione gli accordi la cui esclusività è limitata a una parte, mentre l'altra parte può scegliere di adire i tribunali di due Stati diversi (cosiddetti accordi asimmetrici), ad esempio nella sua sede o nel luogo di esecuzione del contratto, situato in uno Stato diverso da quello di sede.

²⁶ Questa formulazione è ispirata all'art. 6 par. 1 della loi de la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique de 1996, disponibile in francese sotto uncitral.un.org > Accueil ONU > Textes et ratifications > Commerce électronique.

²⁷ Cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 37.

²⁸ Riguardo ad esempi di accordi esclusivi e non esclusivi cfr. la relazione Hartley/Dogauchi, n. 108 e 109.

²⁹ Per un chiarimento del termine «Stato» nel caso di un sistema giuridico non unificato cfr. la relazione Hartley/Dogauchi, n. 107.

³⁰ Cfr. Procès-verbal No 3, pag. 577 segg. degli Actes et documents de la Vingtième session diplomatique de la Conférence de La Haye de droit international privé, disponibile in francese all'indirizzo www.hcch.net > Home > Publications et études > Publications > Actes et documents des Sessions diplomatiques > Actes et documents de la Vingtième session (2005) - Élection de for.

Tribunali di uno Stato contraente

L'accordo di scelta del foro deve designare uno o più tribunali in uno Stato contraente. Le disposizioni della Convenzione non si applicano quindi agli accordi che designano i tribunali di uno Stato non contraente.

Oggetto dell'accordo

L'accordo tra le parti va concluso allo scopo di dirimere controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico. L'accordo di scelta del foro non si limita a domande di risarcimento del danno di natura contrattuale, ma potrebbe, ad esempio riguardare domande di risarcimento per atti illeciti derivanti da un determinato rapporto giuridico.

Art. 4 Altre definizioni

«Decisione»

Per facilitarne la circolazione, la Convenzione definisce il termine decisione in modo ampio, intendendo «qualsiasi decisione giudiziaria nel merito a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio sentenza od ordinanza». L'*articolo 4 paragrafo 1* include espressamente la determinazione delle spese giudiziali, anche se proviene, per esempio, dalla cancelleria, purché si riferisca a una decisione nel merito che possa essere riconosciuta o eseguita ai sensi della Convenzione. Sono invece esclusi i provvedimenti cautelari così come le ordinanze procedurali che non sono considerate decisioni nel merito.

Come è di consuetudine nelle Convenzioni dell'Aia il termine «giudice» va inteso in senso materiale. Ciò significa che il termine «giudice» indica qualsiasi autorità di uno Stato contraente competente per le controversie che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.

«Residenza»

Un altro termine importante per la Convenzione è la residenza. Lo si usa in particolare per determinare il carattere internazionale di una fattispecie.

La determinazione della residenza delle persone fisiche è disciplinata dal diritto dello Stato adito. In Svizzera, per esempio, si applica l'articolo 20 capoverso 1 lettera b LDIP secondo cui la persona fisica ha «la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori».

A causa delle grandi differenze nei vari sistemi giuridici nazionali nel definire la «residenza» delle persone giuridiche è stato necessario fornire qualche precisazione. Secondo il *paragrafo 2 dell'articolo 4*, un soggetto diverso da una persona fisica si considera residente ai fini della Convenzione nello Stato in cui ha la sua sede statutaria (*lett. a*), secondo la cui legge è stato costituito (*lett. b*), o in cui ha la sua amministrazione centrale (*lett. c*) oppure il suo centro d'attività principale (*lett. d*). Ognuno di questi criteri è sufficiente per determinare il carattere internazionale di una fattispecie. Quindi, se una persona fisica residente in Svizzera stipula un contratto con una società la cui amministrazione centrale e il centro d'attività principale si trova in

Svizzera, potrebbe comunque trattarsi di una fattispecie internazionale ai sensi della Convenzione se la società ha la sua sede statutaria all'estero³¹.

Art. 5 *Competenza giurisdizionale del giudice prescelto*

Principio

L'articolo 5 contiene una delle disposizioni centrali della Convenzione, senza la quale non sarebbe garantita l'efficacia di un accordo di scelta del foro esclusivo: il giudice prescelto è in linea di principio competente a conoscere delle controversie (*par. 1*); non può declinare la propria competenza per il motivo che la controversia dovrebbe essere decisa da un giudice di un altro Stato (*par. 2*). Un'eccezione è possibile solo se l'accordo di scelta del foro è nullo secondo la legge dello Stato del giudice prescelto.

L'*articolo 5 paragrafo 3* chiarisce che le norme nazionali sulla competenza interna restano impregiudicate dalla Convenzione. Per esempio, se le parti di una controversia prevedono la competenza del tribunale commerciale del cantone di Argovia, anche se non è stata raggiunta la soglia per adire tale tribunale, la Convenzione non obbliga il tribunale adito ad affermare la propria competenza. Lo stesso vale per la ripartizione della competenza tra i tribunali dello stesso Stato in funzione dell'oggetto della controversia; tale ripartizione non può essere influenzata da un accordo di scelta del foro. Se le parti designassero il giudice delle locazioni per decidere in merito a una controversia riguardante un contratto di mutuo, il tribunale designato non sarebbe vincolato. Tali accordi di scelta del foro dovrebbero quindi essere interpretati, il che porterebbe probabilmente alla competenza dei tribunali ordinari del luogo originariamente designato o del tribunale svizzero competente ai sensi della LDIP.

Eccezione: nullità dell'accordo di scelta del foro

Secondo l'*articolo 5 paragrafo 1* il giudice prescelto deve decidere sulla controversia. L'unica eccezione prevista a questa regola è la nullità dell'accordo di scelta del foro. Questa eccezione riguarda solo i motivi *sostanziali* di nullità (per i requisiti di forma cfr. l'*art. 3 lett. c*). La questione della nullità è decisa secondo il *diritto* - non la *legge* - dello Stato del giudice prescelto: è quindi possibile che, per decidere in merito alla questione, il tribunale applichi il diritto di un altro Stato in virtù delle sue norme sul diritto internazionale privato³².

Divieto di *forum non conveniens* - eccezione

Secondo l'*articolo 5, paragrafo 2*, il giudice prescelto non può declinare di esercitare la propria competenza a favore di un tribunale di un altro Stato. Ciò garantisce che il giudice prescelto non possa respingere la controversia adducendo che il tribunale di un altro Stato sarebbe un foro più appropriato (*forum non conveniens*)³³.

³¹ Cfr. Rolf Wagner, *Rebels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, tomo 73, quaderno 1 (gennaio 2009), pag. 111.

³² Cfr. Bucher, *SZIER* 1/2006, pag. 38 segg.

³³ L'*art. 25 par. 1 lett. c* della Convenzione prevede disposizioni speciali per gli Stati con diverse unità territoriali e diversi sistemi giuridici (ad esempio Stati Uniti, Regno Unito, Canada). Al lato pratico, la questione se il giudice di un'altra unità territoriale debba essere considerato «giudice di un altro Stato» ai sensi dell'*art. 5 par. 2*, dipende in gran parte dalla formulazione dell'accordo di scelta del foro, nonché dalla legge dello Stato in questione.

Tuttavia, il giudice prescelto adito può declinare la sua competenza adducendo che la controversia dovrebbe essere decisa da un *tribunale dello stesso Stato*. L'articolo 5 paragrafo 2 implica anche che il giudice prescelto adito possa rifiutare di esercitare la sua competenza per il fatto che è stato adito un *tribunale arbitrale*.

Art. 6 Obblighi del giudice non prescelto

Principio

Al fine di garantire l'efficacia degli accordi di scelta del foro, nessun giudice non designato può trattare una controversia, salvo le eccezioni espressamente previste. In linea di principio, il giudice di uno Stato contraente diverso dallo Stato del foro prescelto deve sospendere il procedimento o dichiarare l'inammissibilità della domanda se la controversia è disciplinata da un accordo di scelta del foro esclusivo a favore di un altro Stato. Il giudice adito deve interpretare l'accordo di scelta del foro esclusivo per determinare se la controversia sottopostagli è soggetta o no a tale accordo.

Eccezioni

Vi sono cinque eccezioni all'obbligo del giudice non prescelto di sospendere il procedimento o declinare la competenza. Se sussiste una di queste eccezioni, il divieto di condurre un procedimento non si applica. Tuttavia, la Convenzione non prevede regole di competenza per questo caso. A seconda della situazione, la competenza o la non competenza del giudice non prescelto è poi determinata dal diritto nazionale del giudice prescelto o da un altro strumento internazionale.

La prima eccezione si verifica qualora l'accordo di scelta del foro sia nullo secondo la legge dello Stato del giudice prescelto (*lett. a*). Secondo la Convenzione, il giudice non prescelto dinanzi al quale una parte presenta la controversia nonostante un accordo contrario e invocando la sua nullità sostanziale, esaminerà la validità di tale accordo applicando il diritto dello Stato del giudice prescelto.

Anche la seconda eccezione riguarda la nullità dell'accordo: si tratta dei casi in cui una parte non aveva la capacità di concludere l'accordo in base al diritto dello Stato del giudice adito (*lett. b*). Se in tale situazione viene adito un giudice diverso da quello prescelto, quest'ultimo può esaminare la questione dell'incapacità sia secondo il proprio diritto sia secondo quello del giudice prescelto³⁴.

La terza eccezione contempla i casi in cui l'applicazione dell'accordo comporterebbe un'ingiustizia palese o sarebbe manifestamente contraria all'ordine pubblico (*ordre public*) dello Stato del giudice adito (*lett. c*)³⁵.

La quarta eccezione si verifica qualora per ragioni eccezionali che esulano dal controllo delle parti l'accordo non può essere ragionevolmente applicato (*lett. d*). Si tratta di situazioni in cui non è possibile avviare un procedimento davanti al giudice prescelto, ad esempio a causa di una catastrofe naturale o di una guerra.

La quinta e ultima eccezione riguarda i casi in cui il giudice prescelto ha deciso di non conoscere della causa. Questo per evitare che si verifichi il rischio di denegata

³⁴ Per maggiori dettagli, cfr. relazione Hartley/Dogauchi, n. 149 segg.

³⁵ Per approfondimenti cfr. SZIER 1/2006, pag. 44.

giustizia: se il giudice prescelto ha deciso di non conoscere della causa, l'*articolo 6 lettera e* permette ad un altro giudice di trattare la causa.

Art. 7 Provvedimenti cautelari

I provvedimenti cautelari non sono disciplinati dalla Convenzione. Essa né prescrive né preclude la concessione, il diniego o la revoca di tali provvedimenti. L'accordo sul foro riguarda solo la domanda nel merito. Spetta al giudice adito (che può essere il giudice prescelto o un altro giudice) decidere secondo il proprio diritto se è competente o no a ordinare provvedimenti cautelari. Va ricordato che i provvedimenti cautelari non sono decisioni ai sensi della Convenzione (art. 4) e non possono quindi beneficiare del suo regime di riconoscimento.

Art. 8 Riconoscimento ed esecuzione

Principio

L'*Articolo 8 paragrafo 1* contiene una delle disposizioni fondamentali della Convenzione: la decisione resa da un giudice di uno Stato contraente designato in un accordo di scelta del foro esclusivo è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati contraenti. Il riconoscimento o l'esecuzione di tale decisione può essere negato solo per i motivi specificati nella Convenzione³⁶.

Divieto del riesame nel merito (*révision au fond*)

Il giudice adito non può riesaminare il contenuto (cosiddetto «riesame nel merito») della decisione di cui si chiede il riconoscimento e l'esecuzione. Quindi, se un giudice svizzero ha condannato una parte al pagamento di 100 000 franchi svizzeri per una violazione di contratto, il giudice estero che si occupa del riconoscimento non può rivedere i fatti e giungere a una conclusione diversa. È tuttavia consentito un riesame limitato nella misura in cui sia necessario per l'applicazione delle disposizioni sul riconoscimento e l'esecuzione (*par. 2, prima frase*). Il giudice che decide sul riconoscimento può esaminare il rispetto delle condizioni legate alla notifica del documento che ha istituito il procedimento al convenuto o può anche esaminare la capacità delle parti di concludere un accordo di scelta del foro (*art. 9*).

Secondo l'*articolo 8, paragrafo 2* secondo periodo, il giudice adito è vincolato dagli accertamenti di fatto su cui il giudice di origine ha fondato la sua competenza, a meno che la decisione sia stata resa in contumacia. Se ad esempio il giudice adito deve determinare se il giudice d'origine era competente, nella misura in cui quest'ultimo ha fondato la sua competenza su un accordo di scelta del foro esclusivo, il giudice adito è vincolato dagli accertamenti di fatto del giudice d'origine per quanto riguarda la validità e la portata dell'accordo.

Distinzione tra riconoscimento ed esecuzione

L'*articolo 8, paragrafo 3*, stabilisce che una decisione è riconosciuta solo se produce effetto nello Stato d'origine ed è eseguita solo se ha efficacia esecutiva nello Stato d'origine. Con il riconoscimento, il giudice adito dà effetto alla decisione originale e ai suoi effetti. Nell'esecuzione, invece, il giudice adito (o l'autorità competente dello

³⁶ Per maggiori dettagli, cfr. relazione Hartley/Dogauchi, n. 164 segg.

Stato richiesto) applica le sue procedure per assicurare che il convenuto si conformi alla decisione riconosciuta.

Impugnazione della decisione

Se la decisione è stata impugnata nello Stato d'origine o se il termine per l'impugnazione ordinaria non è ancora scaduto, il giudice adito può (senza esservi obbligato) differire o negare il riconoscimento o l'esecuzione della decisione (*art. 8 par. 4*). Tuttavia, un diniego non pregiudica la presentazione di una nuova domanda in un momento successivo, una volta chiarita la situazione nello Stato d'origine.

Rinvio a un'altra istanza all'interno dello Stato contraente

Anche le decisioni rese da un giudice a seguito di un rinvio della causa ai sensi dell'*articolo 5, paragrafo 3* all'interno dello Stato contraente prescelto beneficiano del regime di riconoscimento ed esecuzione della Convenzione (*art. 8, par. 5*). Di conseguenza, se una causa viene rinviata da un giudice a un altro dello stesso Stato contraente in conformità con le norme nazionali sulla competenza, la decisione sarà in linea di principio riconosciuta ed eseguita anche se è stata resa da un giudice diverso da quello prescelto, ma dello stesso Stato contraente. Al fine di proteggere le legittime attese delle parti, *l'articolo 8 paragrafo 5 seconda frase* prevede un'eccezione quando il rinvio rientra nella discrezionalità del giudice prescelto: il riconoscimento e l'esecuzione della decisione possono essere negati nei confronti della parte che si è tempestivamente opposta al rinvio nello Stato di origine.

Art. 9 Diniego del riconoscimento o dell'esecuzione

L'*articolo 9* elenca sette eccezioni al principio del riconoscimento e dell'esecuzione: se sussistono, secondo la Convenzione il giudice adito può ma non deve riconoscere o eseguire la decisione.

La *lettera a* concerne la nullità dell'accordo di scelta del foro. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata da un giudice che non può basare la sua competenza su un valido accordo di scelta del foro possono essere negati. Se ad esempio il giudice d'origine ha basato la sua competenza su un foro diverso (per esempio la residenza del ricorrente) a causa della nullità dell'accordo di scelta del foro, il riconoscimento della decisione potrebbe essere negato sulla base di tale nullità. Tuttavia, se il giudice prescelto avesse invece constatato che l'accordo è valido, il giudice adito sarebbe vincolato da tale constatazione.

Anche la seconda eccezione riguarda la nullità: concerne i casi in cui una parte non aveva la capacità di concludere l'accordo secondo il diritto dello Stato del giudice adito (*lett. b*). Per analogia con le disposizioni dell'*articolo 6*, l'accordo di scelta del foro esclusivo non è valido se una delle parti originarie dell'accordo non ha la capacità di concludere l'accordo secondo la legge dello Stato del giudice prescelto o dello Stato del giudice adito.

La terza eccezione prevede che il riconoscimento o l'esecuzione possono essere negati se la notificazione al convenuto non è stata effettuata in tempo utile e in modo tale da permettergli di presentare la sua difesa (*lett. c*). I criteri di fatto di cui al *punto i* sono destinati a proteggere il convenuto e devono essere interpretati in modo autonomo.

Non fanno riferimento né alla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965³⁷ relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale né al diritto dello Stato d'origine o dello Stato adito. Tuttavia, se il convenuto è comparso senza contestare la notificazione dinnanzi al giudice d'origine (sempre che ciò fosse permesso dalla legge dello Stato d'origine), questa eccezione non si applica. Secondo il *punto ii*, che mira a proteggere gli interessi dello Stato (sovranità), il riconoscimento o l'esecuzione possono essere negati se la notificazione nello Stato richiesto è stata effettuata in modo incompatibile con i principi di tale Stato. Gli Stati che ritengono che una notificazione non conforme agli accordi sia una violazione della loro sovranità potrebbero quindi, su tale base, negare il riconoscimento³⁸.

La quarta eccezione si applica in caso di frode nella procedura (*lett. d*). Per frode s'intende la frode premeditata o il dolo, per esempio, la consegna deliberata a un indirizzo sbagliato o la corruzione del giudice o di un testimone. In caso di frode nel merito, invece, si applicherebbe l'eccezione della *lettera e* (incompatibilità con l'ordine pubblico).

In applicazione della quinta eccezione, il riconoscimento o l'esecuzione possono essere negati se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico dello Stato richiesto (*lett. e*). La seconda parte della frase sottolinea che questa eccezione comprende anche l'ordine pubblico procedurale, in particolare i casi in cui il procedimento che ha condotto alla decisione era incompatibile con i principi fondamentali dell'equo procedimento dello Stato richiesto, quali il diritto di essere ascoltato o l'imparzialità dei giudici.

Le ultime due eccezioni riguardano l'incompatibilità di una decisione di cui si chiede il riconoscimento e l'esecuzione con un'altra decisione pronunciata tra le stesse parti. La sesta eccezione permette di negare il riconoscimento o l'esecuzione se la decisione in questione è inconciliabile con una decisione resa in una controversia tra le stesse parti nello Stato richiesto (*lett. f*). Il giudice adito può quindi dare priorità a una decisione emessa nel suo Stato, anche se questa è stata emessa dopo la decisione di cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione.

La settima e ultima eccezione riguarda le situazioni in cui la decisione è incompatibile con una decisione emessa in un altro Stato: quest'ultima deve essere stata emessa precedentemente tra le stesse parti, avere lo stesso oggetto e soddisfare i requisiti necessari per il suo riconoscimento nello Stato richiesto (*lett. g*).

Art. 10 Questioni preliminari

L'articolo 2 paragrafo 3 stabilisce che i procedimenti non sono esclusi dal campo di applicazione della Convenzione per il solo fatto che una questione esclusa sorge in via preliminare. A complemento di tale disposizione, l'*articolo 10 paragrafo 1* chiarisce che le decisioni su questioni preliminari aventi ad oggetto materie escluse a norma dell'articolo 2 paragrafo 2 o dell'articolo 21 non sono riconosciute o eseguite in conformità della presente convenzione. Pertanto, il giudice richiesto non è ad esempio vincolato dalla parte di una decisione pronunciata in merito alla questione

³⁷ RS **0.274.131**

³⁸ Cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 49.

dell'eventuale successione (*art. 2, par. 2, lett. d*) di una delle parti di un contratto; per contro, la parte della decisione pronunciata in merito, ad esempio, all'inadempienza contrattuale sarebbe in linea di principio riconosciuta conformemente alla Convenzione (per l'eccezione, si veda il paragrafo seguente)³⁹.

Il giudice richiesto può negare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione (senza esservi obbligato) anche se e nella misura in cui questa si basa su una decisione che riguarda una materia esclusa ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 (*art. 10, par. 2*). Il paragrafo 3 prevede condizioni aggiuntive se la decisione riguarda la validità di alcuni diritti di proprietà intellettuale (ad esempio un brevetto, un marchio, un design, ma non il diritto d'autore o i diritti connessi). In tal modo si ribadisce il primato delle autorità dello Stato dalla cui legge si evince il diritto di proprietà intellettuale.

L'articolo 10 paragrafo 4 riprende il motivo di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione di cui al paragrafo 2 e lo applica alle decisioni fondate su una decisione relativa a una questione preliminare riguardante una materia esclusa ai sensi dell'articolo 21. Il paragrafo 3 non si applica in questi casi.

Art. 11 Risarcimento del danno

Il giudice richiesto può negare di riconoscere o eseguire una decisione se e nella misura in cui essa concede un risarcimento che non indennizza una parte per una perdita o un danno effettivamente subito (*art. 11 par. 1*). Si tratta in particolare di risarcimenti di carattere esemplare o punitivo. Questo articolo si applica quando è evidente che il risarcimento dei danni va al di là di ciò che sarebbe necessario per indennizzare il danno effettivo o il pregiudizio subito⁴⁰.

L'articolo 11 paragrafo 2 precisa che il risarcimento concesso dal giudice d'origine può anche servire a coprire i costi del procedimento. Questo chiarimento è necessario poiché non tutte le giurisdizioni considerano i costi e le spese del procedimento come parte del danno.

Art. 12 Transazioni giudiziarie

Le transazioni giudiziarie approvate da un giudice di uno Stato contraente designato in un accordo di scelta del foro esclusivo (o concluse dinanzi a tale giudice nel corso di un procedimento) e che hanno la stessa efficacia esecutiva di una decisione nello Stato d'origine, sono eseguite negli altri Stati contraenti allo stesso modo di una decisione⁴¹.

La Convenzione prevede solo l'esecuzione di una transazione giudiziaria. Il motivo principale per cui il riconoscimento non è previsto è l'effetto molto diverso delle transazioni giudiziarie nei vari sistemi giuridici.

³⁹ Per maggiori dettagli, cfr. relazione Hartley/Dogauchi, n. 194 segg.

⁴⁰ Per approfondimenti cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 51 segg.

⁴¹ Per maggiori dettagli, cfr. relazione Hartley/Dogauchi, n. 206 segg.

Art. 13 Documenti da presentare

L'articolo 13, *paragrafo 1*, elenca i documenti che devono essere presentati dalla parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione: una copia integrale e autentica della decisione (non solo il dispositivo; *lett. a*); l'accordo di scelta del foro esclusivo, una sua copia autenticata o un'altra prova della sua esistenza (*lett. b*); se la decisione è stata resa in contumacia, un documento attestante che è stata notificata al convenuto (*lett. c*); un documento attestante l'efficacia e l'esecutorietà della decisione nello Stato di origine. (*lett. d*); e, nei casi di cui all'articolo 12, un certificato di un giudice dello Stato di origine attestante che la transazione giudiziaria ha la stessa efficacia esecutiva di una decisione (*lett. e*).

Questo elenco non è esaustivo. Se il contenuto della decisione non permette al giudice adito di determinare se le condizioni della Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione sono soddisfatte, egli può, conformemente al *paragrafo 2*, richiedere la produzione di qualsiasi altro documento necessario.

Il *paragrafo 3* prevede che una persona che desidera chiedere il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione può utilizzare un modulo raccomandato e pubblicato dalla Conferenza dell'Aia. Il modulo è contenuto nell'allegato alla Convenzione⁴².

Il *paragrafo 4* prevede che i documenti di cui all'articolo 13 siano corredati di una traduzione autenticata in una lingua ufficiale, se non sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto e a meno che il diritto dello Stato richiesto non disponga diversamente.

Art. 14 Procedura

Le procedure di riconoscimento, exequatur o registrazione ai fini dell'esecuzione, e l'esecuzione delle decisioni sono disciplinate dalla legge dello Stato richiesto, salvo quanto altrimenti disposto dalla Convenzione. In Svizzera, queste questioni sono rette dalla LDIP per quanto riguarda il riconoscimento. La legge federale dell'11 aprile 1889⁴³ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) si applica ai debiti monetari e il CPC alle altre decisioni.

L'articolo 14 obbliga il giudice richiesto ad agire rapidamente nei procedimenti contemplati da questo articolo, utilizzando la procedura più rapida a sua disposizione ed evitando ritardi inutili.

Art. 15 Separabilità

Secondo l'articolo 15, il giudice richiesto può limitarsi a riconoscere o eseguire solo una parte separabile della decisione se richiesto o se solo parte della decisione può essere riconosciuta o eseguita ai sensi della Convenzione. Qualsiasi questione relativa alla separabilità della decisione è determinata in conformità con il diritto dello Stato richiesto.

⁴² Il modulo è reperibile sul sito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato: <https://assets.hcch.net/upload/form37f.pdf>.

⁴³ RS 281.1

Art. 16 Disposizioni transitorie

La Convenzione si applica agli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi dopo la sua entrata in vigore per lo Stato del giudice prescelto (*par. 1*).

Il *paragrafo 2* contiene una norma transitoria supplementare per i procedimenti che si svolgono in uno Stato diverso da quello del foro prescelto: in questi casi, affinché la Convenzione sia applicabile, non deve essere soddisfatta solo la condizione del *paragrafo 1*; il procedimento deve anche essere stato avviato dopo l'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato del giudice adito. Si tratta principalmente di casi in cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione.

Art. 17 Contratti di assicurazione e di riassicurazione

I procedimenti inerenti ai contratti di assicurazione o di riassicurazione non sono esclusi dal campo di applicazione della Convenzione per il solo fatto che il contratto riguarda una materia cui non si applica la Convenzione (*par. 1*).

Secondo il *paragrafo 2*, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione concernente gli obblighi derivanti da un contratto di assicurazione o di riassicurazione non possono essere limitati o negati per il fatto che il contratto di assicurazione riguarda un rischio escluso dalla Convenzione (*lett. a*) o che una decisione concede un risarcimento contemplato dall'articolo 11 (*lett. b*).

Art. 18 Esenzione dalla legalizzazione

Tutti i documenti trasmessi o rilasciati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961⁴⁴ che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri sono esenti da legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente, compresa la postilla.

Art. 19 Dichiarazioni dirette a limitare la competenza giurisdizionale

Le parti di due Stati diversi spesso designano un giudice in uno Stato che considerano neutrale, senza che questo Stato sia altrimenti collegato alla controversia. L'articolo 19 si rivolge specificamente agli Stati che sono contrari a questa pratica. Secondo questa disposizione, uno Stato può dichiarare che i suoi giudici possono rifiutare di giudicare le controversie se né le parti né la controversia hanno alcun legame con lo Stato del giudice prescelto.

Art. 20 Dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento e l'esecuzione

Secondo questa disposizione, uno Stato può dichiarare che i suoi giudici possono rifiutare di riconoscere o eseguire una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente se le parti erano residenti nello Stato richiesto e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti alla controversia, ad eccezione della sede del giudice prescelto, erano connessi solo con lo Stato richiesto. Poiché le fattispecie puramente interne devono essere escluse dal campo di applicazione della Convenzione, questa disposizione è necessaria perché ai sensi dell'articolo 1 *paragrafo 3* ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione una tale fattispecie sarebbe considerata

⁴⁴ RS 0.172.030.4

internazionale. Tuttavia, l'articolo 20 non esclude che i giudici di uno Stato che ha fatto una tale dichiarazione riconoscano o eseguano comunque una decisione corrispondente.

Art. 21 Dichiarazioni relative a materie specifiche

Se uno Stato contraente ha un interesse sostanziale a non applicare la Convenzione a una materia specifica, può, conformemente all'*articolo 21 paragrafo 1*, rilasciare una dichiarazione in tal senso. Secondo il *paragrafo 2* la Convenzione non si applica alla materia né nello Stato che ha formulato la dichiarazione (*lett. a*), né negli altri Stati contraenti, se il giudice prescelto risiede nello Stato che ha formulato la dichiarazione (*lett. b*). La Convenzione prevede la reciprocità: gli altri Stati non sono obbligati, nei loro rapporti con uno Stato che ha formulato una tale dichiarazione, ad applicare la Convenzione in relazione a questa materia.

Art. 22 Dichiarazioni reciproche sugli accordi di scelta del foro non esclusivi

Sulla base di questa disposizione, gli Stati contraenti possono dichiarare che riconosceranno ed eseguiranno le decisioni dei giudici di altri Stati contraenti designati in un accordo di scelta del foro non esclusivo (ad esempio in un accordo che designa giudici di diversi Stati contraenti).

Art. 23 Interpretazione uniforme

Secondo questo articolo, l'interpretazione della Convenzione deve tener conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere la sua applicazione uniforme. Ciò significa che i giudici e le autorità che applicano la Convenzione non adottano necessariamente la stessa interpretazione che sarebbe data a certi concetti e termini nel diritto interno, ma, dove possibile, prendono anche in considerazione la letteratura specializzata e la giurisprudenza estera.

Art. 24 Esame del funzionamento pratico della Convenzione

Il segretario generale della Conferenza dell'Aia adotta periodicamente le misure necessarie per esaminare il funzionamento pratico della Convenzione, comprese le eventuali dichiarazioni (*lett. a*), e valutare l'opportunità di apportarvi modifiche (*lett. b*). A intervalli regolari vengono organizzate commissioni speciali in cui gli Stati membri possono discutere l'attuazione pratica e scambiare esperienze.

Art. 25 Ordinamenti giuridici non unificati

Questa disposizione disciplina i problemi derivanti dal fatto che alcuni Stati, come ad esempio il Regno Unito, sono composti da diverse unità territoriali, ognuna delle quali ha il proprio ordinamento giuridico. La Svizzera non è interessata da tale regola. L'articolo 25 stabilisce la regola che la Convenzione deve essere interpretata, secondo

i casi e le circostanze, in modo da applicarsi o all'unità territoriale o allo Stato nel suo insieme⁴⁵.

Art. 26 Rapporto con altri strumenti internazionali

L'articolo 26 regola la relazione della Convenzione con altri strumenti giuridici internazionali in vigore per gli Stati contraenti. Nel caso della Svizzera, ciò riguarda in particolare la CLug⁴⁶.

Il *paragrafo 1* prevede che si cerchi di eliminare le incompatibilità con altri trattati applicabili agli Stati contraenti attraverso l'interpretazione. Se ciò è possibile la Convenzione deve essere interpretata in modo compatibile con gli altri trattati in vigore per gli Stati contraenti, senza tuttavia forzare l'interpretazione.

Gli altri paragrafi dell'articolo 26 elencano una serie di situazioni in cui la Convenzione dà la priorità ad altri strumenti giuridici in vigore negli Stati contraenti. Il *paragrafo 2* lascia ad esempio spazio a un trattato concluso prima o dopo la Convenzione se tutte le parti risiedono in Paesi vincolati dal trattato. Nelle relazioni con gli altri Paesi vincolati dalla CLug, in molti casi la Svizzera continuerà quindi in linea di principio ad applicare quest'ultima, compresi eventuali futuri emendamenti. All'interno dell'UE vigono disposizioni simili (*par. 6*).

L'altro trattato prevale anche se, applicando la Convenzione, uno Stato contraente verrebbe meno ai suoi obblighi nei confronti di uno Stato non contraente con il quale è vincolato dall'altro trattato (*par. 3*). Questo principio si applica anche a possibili modifiche e revisioni future. Pertanto, non sorgeranno grandi conflitti per la Svizzera e la Convenzione di Lugano in particolare.

Se un trattato concluso prima o dopo la Convenzione, di cui entrambi gli Stati interessati sono parte, prevede un riconoscimento o un'esecuzione più efficace della Convenzione, il trattato prevale (*par. 4*), poiché la Convenzione non mira a ostacolare ma intende facilitare la circolazione delle decisioni.

Gli Stati possono inoltre dichiarare di dare priorità a un trattato che disciplini la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in una materia specifica (*par. 5*). Per la Svizzera non è necessaria alcuna dichiarazione. Infatti, i trattati più importanti che contengono norme obbligatorie sugli accordi di scelta del foro non sono in conflitto con la Convenzione, poiché si riferiscono a settori del diritto che sono generalmente esclusi dal campo di applicazione della Convenzione (ad esempio il trasporto passeggeri e merci, i danni nucleari, l'inquinamento marittimo).

Art. 27–34 Disposizioni finali

Ogni Stato può diventare parte della Convenzione (*art. 27*). Non è necessario acconsentire all'adesione di nuovi Stati né è possibile opporvisi.

⁴⁵ Per maggiori dettagli riguardo a tale disposizione, cfr. relazione Hartley/Dogauchi, n. 258 segg.

⁴⁶ Per maggiori dettagli riguardo all'art. 26, cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 54 segg.

L'Unione europea ha aderito alla Convenzione come organizzazione ai sensi dell'*articolo 30*, per cui la Convenzione è automaticamente vincolante per tutti gli Stati membri dell'Unione.

Conformemente all'*articolo 31*, la Convenzione entra in vigore per la Svizzera il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione.

L'*articolo 32* prevede che le dichiarazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e 26 possono essere formulate all'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione oppure in qualsiasi momento successivo, e possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento; ogni dichiarazione, modifica o revoca deve essere notificata al depositario (*par. 1 e 2*). In conformità con l'*articolo 33*, la Convenzione può essere denunciata mediante notifica scritta al depositario.

4 Riserve e dichiarazioni

La Svizzera non intende fare alcuna riserva alla Convenzione; né intende fare dichiarazioni. Inoltre, tutte le dichiarazioni degli Stati che sono già parte della Convenzione sono previste dalla Convenzione e sono compatibili con essa, per cui non c'è motivo di respingerle.

Dichiarazioni dirette a limitare la competenza giurisdizionale (art. 19)

Per la Svizzera, una dichiarazione che limita il campo di applicazione della Convenzione ai soli casi con un legame con la Svizzera non avrebbe senso, poiché sarebbe contraria all'obiettivo principale dell'adesione alla Convenzione, ovvero rafforzare l'attrattiva della Svizzera come sede giudiziaria a livello internazionale.

Dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento e l'esecuzione (art. 20)

Per trarre vantaggio della maggiore sicurezza giuridica che la Convenzione permette negli scambi transfrontalieri, la Svizzera non intende nemmeno rilasciare dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento alle situazioni internazionali, come previsto all'*articolo 20*. Finora, nessuna parte contraente ha fatto una simile dichiarazione. Inoltre, tali situazioni sarebbero già oggi riconosciute dalla LDIP. La Convenzione esclude comunque le parti deboli (consumatori e dipendenti) dal suo campo di applicazione (cfr. *art. 2*); la loro protezione è quindi garantita.

Dichiarazioni relative a materie specifiche (art. 21)

L'Unione europea ha dichiarato, conformemente all'*articolo 21*, che non applicherà la Convenzione ai contratti di assicurazione, salvo alcune eccezioni⁴⁷. Questa dichiarazione è stata fatta al fine di proteggere alcuni assicurati, parti assicurate e beneficiari che in virtù del diritto dell'Unione europea godono di una protezione speciale per quanto riguarda la competenza in materia di assicurazioni. La Convenzione non si applicherà quindi negli Stati membri dell'Unione europea per

⁴⁷ Le dichiarazioni sono reperibili sul sito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato www.hcch.net > Instruments > Conventions > 37. Convention du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for >État présent.

alcuni contratti di assicurazione⁴⁸. Tuttavia, la dichiarazione dell'Unione Europea non è stata sostenuta all'unanimità. Gli Stati membri che hanno partecipato alla consultazione della Commissione sulla questione dell'esclusione dei contratti di assicurazione dal campo di applicazione della Convenzione erano infatti divisi - sostenitori e oppositori erano quasi equamente rappresentati⁴⁹.

Per la Svizzera e il suo settore assicurativo, potrebbe essere un vantaggio non emettere una dichiarazione sui contratti di assicurazione. Sia le compagnie assicurative che i loro partner contrattuali hanno interesse alla certezza del diritto. Va ricordato che i contratti con i consumatori sono comunque esclusi dal campo di applicazione della Convenzione (*art. 2 par. 1 lett. a*); i consumatori sono quindi protetti anche senza una dichiarazione da parte della Svizzera, e tutte le altre parti beneficiano di una maggiore certezza giuridica.

Inoltre, tenuto conto dei settori del diritto che la Convenzione esclude dal suo campo di applicazione per motivi di protezione, in particolare i contratti dei consumatori (*art. 2 par. 1*), la Svizzera non ha un grande interesse a dichiarare che altri settori particolari del diritto siano esclusi dalla Convenzione conformemente all'*articolo 21*⁵⁰.

Infine, secondo l'*articolo 21 paragrafo 2*, nel caso di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, la Convenzione non si applica negli altri Stati contraenti se un accordo di scelta del foro esclusivo designa i giudici dello Stato che ha fatto la dichiarazione. Gli altri Stati contraenti non sono quindi obbligati ad applicare la Convenzione per i contratti di assicurazione se il giudice prescelto risiede in uno Stato membro dell'Unione europea.

Non è quindi opportuno fare una dichiarazione ai sensi dell'*articolo 21*.

Dichiarazioni reciproche sugli accordi di scelta del foro non esclusivi (art. 22)

Gli accordi di scelta del foro non esclusivi sono relativamente comuni, soprattutto nel settore bancario internazionale. Per la Svizzera, potrebbe essere interessante estendere l'applicazione della Convenzione a questi accordi non esclusivi, che sono anche contemplati dalle altre norme applicabili in Svizzera (in particolare la CLug e la LDIP).

Finora, nessuno Stato contraente ha tuttavia fatto una dichiarazione in virtù dell'*articolo 22*. Poiché l'*articolo* prevede che sia lo Stato d'origine sia lo Stato richiesto devono aver fatto tale dichiarazione, una dichiarazione della Svizzera non avrebbe attualmente alcun effetto di fatto. Probabilmente la situazione rimarrà tale anche in futuro, dato che dal 2019 gli accordi di scelta del foro non esclusivi sono espressamente contemplati dalla Convenzione del 2 luglio 2019⁵¹ sul riconoscimento

⁴⁸ Si tratta di casi contemplati dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (nuova versione) (regolamento Bruxelles Ibis), sezione 3, che corrisponde alla sezione 3 della CLug.

⁴⁹ Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, COM/2014/046 final, n. 3.2.2.

⁵⁰ Cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 45.

⁵¹ Cfr. nota 14.

e l'esecuzione delle decisioni estere in materia civile o commerciale. È probabile che gli Stati e le organizzazioni che intendono aderire a questa Convenzione non vogliano fare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 22 per evitare sovrapposizioni tra i due strumenti.

Non è quindi opportuno fare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 22.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

L'adesione alla Convenzione non ha né ripercussione immediata sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L'adesione alla Convenzione avrà ripercussioni principalmente per i Cantoni, poiché l'organizzazione della giustizia e dei tribunali è di loro competenza.

L'adesione alla Convenzione mira in particolare a rafforzare l'attrattiva della Svizzera come sede di tribunali internazionali (cfr. titolo della mozione 21.3455). Non si prevede che i tribunali nei Cantoni vengano aditi con maggiore frequenza. Tuttavia, i Cantoni che desiderano istituire un tribunale commerciale a orientamento internazionale possono aspettarsi di attirare un maggior numero di controversie e quindi di trarne un beneficio economico, dato che ogni causa può generare entrate dirette (spese processuali, emolumenti) o indirette (onorari degli avvocati e servizi accessori soggetti a tasse). L'importo delle spese processuali e degli emolumenti compete ai Cantoni.

Inoltre, la Convenzione eviterà procedimenti paralleli in diversi Stati e risparmierà costose ricerche di informazioni sulle competenze giurisdizionali estere.

Per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, non c'è da aspettarsi un aumento delle domande, poiché in virtù della LDIP è possibile già oggi presentare domande di riconoscimento ed esecuzione per qualsiasi decisione di qualsiasi Stato del mondo, anche se i requisiti sono più severi. L'adesione alla Convenzione porterà quindi solo ad una sostituzione delle basi giuridiche senza dover temere un aumento del numero di domande. Inoltre, la Convenzione faciliterà il riconoscimento e quindi il lavoro dei tribunali.

5.3 Ripercussioni sull'economia

L'adesione alla Convenzione ha un grande vantaggio per uno Stato con un'economia fortemente transfrontaliera come la Svizzera: aumenta la prevedibilità delle controversie transfrontaliere, soprattutto per le imprese, e riduce le spese processuali. Ne consegue un rafforzamento della piazza commerciale e finanziaria della Svizzera e un aumento della certezza del diritto e della prevedibilità, necessarie per il commercio e gli investimenti, in relazione agli importanti partner commerciali della Svizzera.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 66 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale, il che non è il caso della presente Convenzione (cfr. art. 24 cpv. 2 LParl⁵² e art. 7a cpv. 1 LOGA⁵³).

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Convenzione è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con la Convenzione di Lugano. Il rapporto della Convenzione con altri strumenti giuridici internazionali sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, disciplinato nella Convenzione stessa all'articolo 26, non pone alcun problema (cfr. n. 1.3).

6.3 Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d, numero 1 e 2 della Cost., un trattato internazionale è sottoposto a referendum facoltativo se è di durata indeterminata e indenunciabile (n. 1) o se prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2). Poiché la Convenzione può essere rescissa mediante notifica scritta al depositario e non prevede l'adesione ad alcuna organizzazione internazionale, questa disposizione non è applicabile.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d, numero 3 della Cost., un trattato internazionale è sottoposto a referendum facoltativo se comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento (ParlG) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell'articolo 164 capoverso 1 della Cost. La Convenzione regola la competenza internazionale dei tribunali in materia civile e commerciale quando le parti di una controversia hanno designato il giudice competente, nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni estere rese da un giudice di uno Stato contraente designato

⁵² RS 171.10

⁵³ RS 172.010

in tale accordo. Di conseguenza, prevede importanti disposizioni contenenti norme di diritto.

Pertanto, il decreto federale sull'approvazione deve essere sottoposto a referendum facoltativo.



Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro

del ...

[avamprogetto]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro (Convenzione) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a aderire alla Convenzione.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS

¹ RS 101

² FF ...



CONVENZIONE SUGLI ACCORDI DI SCELTA DEL FORO

Gli Stati contraenti della presente convenzione,

desiderosi di promuovere gli scambi e gli investimenti internazionali attraverso una migliore cooperazione giudiziaria,

persuasi che tale cooperazione possa essere rafforzata grazie a norme uniformi concernenti la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale,

persuasi che tale cooperazione rafforzata richieda, in particolare, un quadro normativo internazionale che garantisca la certezza e l'efficacia degli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi tra le parti di operazioni commerciali e che disciplini il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni pronunciate nei procedimenti fondati su tali accordi,

hanno deciso di stipulare la presente convenzione e hanno convenuto le disposizioni seguenti:

CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Campo di applicazione

1. La presente convenzione si applica nelle fattispecie internazionali agli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi in materia civile o commerciale.
2. Ai fini del capo II, una fattispecie è internazionale, salvo che le parti risiedano nello stesso Stato contraente e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti della controversia, a prescindere dalla sede del giudice prescelto, siano connessi solamente con quello Stato.
3. Ai fini del capo III, una fattispecie è internazionale quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione straniera.

Articolo 2 Esclusioni dal campo di applicazione

1. La presente convenzione non si applica agli accordi di scelta del foro esclusivi:
 - a) di cui sia parte una persona fisica che agisce principalmente per fini personali, familiari o domestici (un consumatore);
 - b) relativi ai contratti di lavoro, compresi gli accordi collettivi.
2. La presente convenzione non si applica alle seguenti materie:
 - a) stato e capacità delle persone fisiche;
 - b) obbligazioni alimentari;

- c) altre materie del diritto di famiglia, compresi i regimi patrimoniali della famiglia e gli altri diritti o obblighi derivanti dal matrimonio o da relazioni similari;
- d) testamenti e successioni;
- e) fallimenti, concordati e materie affini;
- f) trasporto passeggeri e merci;
- g) inquinamento marittimo, limitazione della responsabilità per domande risarcitorie marittime, avaria comune e rimorchio e salvataggio d'emergenza;
- h) antitrust (concorrenza);
- i) responsabilità per danni nucleari;
- j) domande di risarcimento per lesioni personali presentate da persone fisiche o in loro nome;
- k) domande di risarcimento del danno extracontrattuale alle cose;
- l) diritti reali immobiliari e contratti d'affitto di immobili;
- m) validità, nullità o scioglimento delle persone giuridiche e validità delle decisioni dei loro organi;
- n) validità dei diritti di proprietà intellettuale diversi dal diritto d'autore e dai diritti connessi;
- o) violazione dei diritti di proprietà intellettuale diversi dal diritto d'autore e dai diritti connessi, salvo che il procedimento sia, o avrebbe potuto essere, promosso per inadempimento di un contratto concernente tali diritti;
- p) validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri.

3. In deroga al paragrafo 2, rientrano nel campo di applicazione della presente convenzione i procedimenti in cui le materie escluse ai sensi del suddetto paragrafo costituiscono oggetto di mere questioni preliminari e non l'oggetto del procedimento. In particolare, il solo fatto che sia sollevata un'eccezione riguardante una materia esclusa ai sensi del paragrafo 2 non comporta l'esclusione del procedimento dal campo di applicazione della convenzione, purché tale materia non costituisca l'oggetto del procedimento.

4. La presente convenzione non si applica all'arbitrato e ai procedimenti ad esso correlati.

5. Il solo fatto che uno Stato, un governo, un'agenzia governativa o qualsiasi persona che agisce per conto di uno Stato, sia parte di un procedimento non esclude quest'ultimo dal campo di applicazione della convenzione.

6. La presente convenzione non pregiudica i privilegi e le immunità di cui godono gli Stati e le organizzazioni internazionali e i loro beni.

Articolo 3 Accordi di scelta del foro esclusivi

Ai fini della presente convenzione:

a) per "accordo di scelta del foro esclusivo" si intende un accordo avente i requisiti di cui alla lettera c) concluso tra due o più parti per designare, ai fini della competenza a conoscere delle controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico, i giudici di uno Stato contraente o uno o più giudici specifici di uno Stato contraente, escludendo la competenza di qualunque altro giudice;

b) salvo espressa disposizione contraria delle parti, l'accordo di scelta del foro che designa i giudici di uno Stato contraente o uno o più giudici specifici di uno Stato contraente si considera esclusivo;

c) l'accordo di scelta del foro esclusivo deve essere concluso o documentato:

i) per iscritto, o

ii) con qualunque altro mezzo di comunicazione che consenta di accedere alle informazioni e farvi successivamente riferimento;

d) l'accordo di scelta del foro esclusivo inserito in un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali. La validità dell'accordo non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.

Articolo 4 Altre definizioni

1. Ai sensi della presente convenzione, per "decisione" si intende qualsiasi decisione giudiziaria nel merito a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio sentenza o ordinanza, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del giudice (incluso il cancelliere), purché si riferisca a una decisione nel merito che possa essere riconosciuta o eseguita ai sensi della presente convenzione. I provvedimenti cautelari non sono considerati decisioni.

2. Ai fini della presente convenzione, un soggetto diverso da una persona fisica si considera residente nello Stato:

a) della sua sede statutaria;

b) secondo la cui legge è stato costituito;

a) della sua amministrazione centrale; oppure

d) del suo centro d'attività principale.

CAPO II – COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Articolo 5 Competenza giurisdizionale del giudice prescelto

1. Il giudice o i giudici di uno Stato contraente designati in un accordo di scelta del foro esclusivo sono competenti a conoscere delle controversie cui si applica l'accordo, salvo che questo sia nullo secondo la legge di tale Stato.

2. Il giudice competente ai sensi del paragrafo 1 non può declinare la propria competenza per il motivo che la controversia dovrebbe essere decisa da un giudice di un altro Stato.

3. I paragrafi precedenti non pregiudicano le norme:

a) sulla competenza per materia o per valore;

b) sulla ripartizione interna delle competenze tra i giudici di uno Stato contraente. Tuttavia, qualora il giudice prescelto disponga del potere discrezionale di rinviare una causa, deve essere tenuta in debita considerazione la scelta delle parti.

Articolo 6 Obblighi del giudice non prescelto

Il giudice di uno Stato contraente diverso dal giudice prescelto sospende il procedimento o dichiara la domanda inammissibile qualora al procedimento si applichi un accordo di scelta del foro esclusivo, a meno che:

a) l'accordo sia nullo secondo la legge dello Stato del giudice prescelto;

b) una parte fosse priva della capacità di concludere l'accordo in base alla legge dello Stato del giudice adito;

c) l'attuazione dell'accordo comporti una palese ingiustizia o sia manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato del giudice adito;

d) per motivi eccezionali indipendenti dalla volontà delle parti, l'accordo non possa ragionevolmente essere eseguito; oppure

e) il giudice prescelto abbia deciso di non conoscere della causa.

Articolo 7 Provvedimenti cautelari

I provvedimenti cautelari non sono disciplinati dalla presente convenzione. Questa non impone né preclude la concessione, il diniego o la revoca di provvedimenti cautelari da parte di un giudice di uno Stato contraente e non osta alla facoltà di una parte di richiedere misure di questo tipo né alla facoltà del giudice di concederle, negarle o revocarle.

CAPO III – RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 8 Riconoscimento ed esecuzione

1. Le decisioni rese da un giudice di uno Stato contraente designato in un accordo di scelta del foro esclusivo sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti a norma del presente capo. Il riconoscimento e l'esecuzione possono essere negati solo per i motivi contemplati dalla presente convenzione.

2. Fatto salvo il riesame necessario per applicare le disposizioni del presente capo, la decisione del giudice di origine non può essere riesaminata nel merito. Il giudice richiesto è

vincolato dagli accertamenti di fatto su cui il giudice di origine ha basato la propria competenza, salvo che la decisione sia stata resa in contumacia.

3. La decisione è riconosciuta solo se produce effetti nello Stato di origine ed è eseguita solo se ha efficacia esecutiva nello Stato di origine.

4. Il riconoscimento e l'esecuzione possono essere differiti o negati se la decisione è stata impugnata nello Stato di origine o se il termine per l'impugnazione ordinaria non è ancora scaduto. Il diniego non impedisce successive domande di riconoscimento o di esecuzione della decisione.

5. Il presente articolo si applica anche a una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente cui il giudice prescelto in quello Stato abbia rinviato la causa, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 3. Tuttavia, se il giudice prescelto disponeva del potere discrezionale di rinviare la causa ad altro giudice, il riconoscimento e l'esecuzione della decisione possono essere negati nei confronti della parte che si è tempestivamente opposta al rinvio nello Stato di origine.

Articolo 9 Diniego del riconoscimento o dell'esecuzione

Il riconoscimento e l'esecuzione possono essere negati se:

a) l'accordo era nullo secondo la legge dello Stato del giudice prescelto, a meno che questo abbia accertato la validità dell'accordo;

b) una parte era priva della capacità di concludere l'accordo in base alla legge dello Stato richiesto;

c) l'atto introduttivo del procedimento o un atto equivalente contenente gli elementi essenziali della domanda:

i) non è stato notificato al convenuto in tempo utile e in modo tale da permettergli di presentare le proprie difese, salvo che il convenuto sia comparso e abbia presentato le sue difese senza contestare la notificazione dinanzi al giudice di origine, purché la legge dello Stato di origine permetta di contestare la notificazione; oppure

ii) è stato notificato al convenuto nello Stato richiesto in modo incompatibile con i principi fondamentali di quello Stato in materia di notificazione degli atti;

d) la decisione è stata ottenuta con frode nella procedura;

e) il riconoscimento e l'esecuzione sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico dello Stato richiesto, compreso il caso in cui il procedimento specifico che ha condotto alla decisione risulti incompatibile con i principi fondamentali dell'equo procedimento di quello Stato;

f) la decisione è in contrasto con una decisione resa nello Stato richiesto in una controversia tra le stesse parti; oppure

g) la decisione è in contrasto con una decisione precedente resa in un altro Stato in una controversia tra le stesse parti avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo, purché la decisione precedente soddisfi i requisiti di riconoscimento prescritti dallo Stato richiesto.

Articolo 10 Questioni preliminari

1. Le decisioni su questioni preliminari aventi ad oggetto materie escluse a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, o dell'articolo 21 non sono riconosciute o eseguite in conformità della presente convenzione.

2. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui questa si basa su una decisione relativa a una questione preliminare concernente una materia esclusa a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.

3. Tuttavia, qualora la decisione sulla questione preliminare riguardi la validità di un diritto di proprietà intellettuale diverso dal diritto d'autore o da un diritto connesso, il riconoscimento e l'esecuzione della decisione possono essere negati o differiti ai sensi del paragrafo precedente soltanto se:

a) la decisione sulla questione preliminare è in contrasto con una decisione o un provvedimento di un'autorità competente resi in quella materia nello Stato ai sensi della cui legge è sorto il diritto di proprietà intellettuale; oppure se

b) in quello Stato è pendente un procedimento sulla validità del diritto di proprietà intellettuale.

4. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui la decisione si basa su una decisione relativa a una questione preliminare riguardante una materia esclusa ai sensi di una dichiarazione formulata dallo Stato richiesto in virtù dell'articolo 21.

Articolo 11 Risarcimento del danno

1. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui la decisione riconosce un risarcimento, anche di carattere esemplare o punitivo, che non indennizza una parte per una perdita o un danno effettivamente subiti.

2. Il giudice richiesto tiene in considerazione se e in quale misura il risarcimento concesso dal giudice di origine serve a coprire i costi e le spese del procedimento.

Articolo 12 Transazioni giudiziarie

Le transazioni giudiziarie approvate dal giudice di uno Stato contraente designato in un accordo di scelta del foro esclusivo o concluse dinanzi a tale giudice nel corso di un procedimento, che hanno la stessa efficacia esecutiva di una decisione nello Stato di origine, sono eseguite ai sensi della presente convenzione allo stesso modo di una decisione.

Articolo 13 Documenti da presentare

1. La parte che richiede il riconoscimento o l'esecuzione deve presentare:

a) una copia integrale e autentica della decisione;

b) l'accordo di scelta del foro esclusivo, una sua copia autentica o altra prova della sua esistenza;

c) se la decisione è stata resa in contumacia, l'originale o una copia autentica di un documento attestante che l'atto introduttivo del procedimento o un atto equivalente è stato notificato alla parte contumace;

d) qualunque documento idoneo a provare l'efficacia o, se del caso, l'esecutorietà della decisione nello Stato di origine;

e) nel caso previsto dall'articolo 12, un certificato di un giudice dello Stato di origine attestante che la transazione giudiziaria ha, in tutto o in parte, la stessa efficacia esecutiva di una decisione nello Stato di origine.

2. Il giudice richiesto, se il contenuto della decisione non gli permette di verificare il rispetto dei requisiti del presente capo, può richiedere ogni documento necessario.

3. La domanda di riconoscimento o di esecuzione può essere accompagnata da un documento, rilasciato da un giudice (o un cancelliere) dello Stato di origine, nella forma raccomandata e pubblicata dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

4. I documenti di cui al presente articolo redatti in una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato richiesto devono essere corredati di una traduzione autentica in una lingua ufficiale, salvo quanto altrimenti disposto dalla legge di tale Stato.

Articolo 14 Procedura

Le procedure di riconoscimento, exequatur o registrazione ai fini dell'esecuzione, e l'esecuzione delle decisioni sono disciplinate dalla legge dello Stato richiesto, salvo quanto altrimenti disposto dalla presente convenzione. Il giudice richiesto deve agire rapidamente.

Articolo 15 Separabilità

Sono ammessi il riconoscimento e l'esecuzione di una parte separabile di una decisione se è richiesto il riconoscimento o l'esecuzione di quella parte o se solo parte della decisione può essere riconosciuta o eseguita ai sensi della presente convenzione.

CAPO IV – CLAUSOLE GENERALI

Articolo 16 Disposizioni transitorie

1. La presente convenzione si applica agli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi dopo la sua entrata in vigore nei confronti dello Stato del giudice prescelto.

2. Sono esclusi dalla presente convenzione i procedimenti instaurati prima della sua entrata in vigore per lo Stato del giudice adito.

Articolo 17 Contratti di assicurazione e di riassicurazione

1. I procedimenti inerenti un contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione per il fatto che il contratto riguarda una materia cui non si applica la presente convenzione.

2. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione concernente gli obblighi derivanti da un contratto di assicurazione o di riassicurazione non possono essere limitati o negati per il fatto che il contratto prevede l'obbligo di tenere indenne l'assicurato o il riassicurato in relazione a:

a) una materia cui non si applica la presente convenzione, o in relazione a

b) una decisione di risarcimento cui potrebbe applicarsi l'articolo 11.

Articolo 18 Esenzione dalla legalizzazione

Tutti i documenti trasmessi o rilasciati ai sensi della presente convenzione sono esenti da legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente, compresa l'Apostille.

Articolo 19 Dichiarazioni dirette a limitare la competenza giurisdizionale

Uno Stato può dichiarare che i propri giudici possono rifiutare di conoscere delle controversie cui si applica un accordo di scelta del foro esclusivo se tra questo Stato e le parti o tra lo Stato e la controversia non sussiste alcuna connessione ad eccezione della sede del giudice prescelto.

Articolo 20 Dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento e l'esecuzione

Uno Stato può dichiarare che i propri giudici possono rifiutare di riconoscere o eseguire una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente se le parti erano residenti nello Stato richiesto e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti della controversia, diversi dalla sede del giudice prescelto, erano connessi solamente con lo Stato richiesto.

Articolo 21 Dichiarazioni relative a materie specifiche

1. Uno Stato che abbia un forte interesse a non applicare la presente convenzione a una materia specifica può dichiarare che non applicherà la convenzione a tale materia. Se formula una dichiarazione di questo tipo, lo Stato interessato deve garantire che la portata della dichiarazione non è più ampia del necessario e che la materia specifica esclusa è definita in modo chiaro e preciso.

2. In relazione alla suddetta materia la convenzione non si applica:

a) nello Stato contraente che ha formulato la dichiarazione;

b) negli altri Stati contraenti, qualora un accordo di scelta del foro esclusivo designi i giudici, o uno o più giudici specifici, dello Stato che ha formulato la dichiarazione.

Articolo 22 Dichiarazioni reciproche sugli accordi di scelta del foro non esclusivi

1. Uno Stato contraente può dichiarare che i propri giudici riconosceranno ed eseguiranno le decisioni rese dai giudici di altri Stati contraenti designati in un accordo di scelta del foro che è stato concluso tra due o più parti nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, lettera c), e designa, ai fini della competenza a conoscere delle controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico, il giudice o i giudici di uno o più Stati contraenti (accordo di scelta del foro non esclusivo).

2. Quando il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione pronunciata in uno Stato contraente che ha formulato una dichiarazione di questo tipo è richiesto in un altro Stato contraente che ha formulato una tale dichiarazione, la decisione è riconosciuta ed eseguita ai sensi della presente convenzione se:

a) il giudice di origine è stato designato in un accordo di scelta del foro non esclusivo;

b) non vi è nessuna decisione resa da altro giudice dinanzi al quale possa essere promosso un procedimento in base all'accordo di scelta del foro non esclusivo, né è pendente dinanzi a tale giudice un procedimento tra le stesse parti avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo; e

c) il giudice di origine è stato il primo giudice adito.

Articolo 23 Interpretazione uniforme

Nell'interpretare la presente convenzione si tiene conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere la sua applicazione uniforme.

Articolo 24 Esame del funzionamento pratico della convenzione

Il segretario generale della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato prende periodicamente le disposizioni necessarie per:

a) esaminare il funzionamento pratico della presente convenzione, comprese le eventuali dichiarazioni; e

b) valutare l'opportunità di apportare modifiche alla presente convenzione.

Articolo 25 Ordinamenti giuridici non unificati

1. Qualora in uno Stato contraente vigano, in unità territoriali diverse, due o più ordinamenti giuridici per questioni disciplinate dalle presente convenzione:

a) ogni riferimento alla legge o alla procedura di uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento alla legge o alla procedura in vigore nell'unità territoriale pertinente;

b) ogni riferimento alla residenza in uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento alla residenza nell'unità territoriale pertinente;

c) ogni riferimento al giudice o ai giudici di uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento al giudice o ai giudici dell'unità territoriale pertinente;

d) ogni riferimento alla connessione con uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento alla connessione con l'unità territoriale pertinente.

2. In deroga al paragrafo precedente, uno Stato contraente costituito da due o più unità territoriali diverse nelle quali vigono ordinamenti giuridici diversi non è tenuto ad applicare la presente convenzione alle fattispecie che riguardano esclusivamente le unità territoriali diverse.

3. Il giudice di un'unità territoriale di uno Stato contraente costituito da due o più unità territoriali diverse nelle quali vigono ordinamenti giuridici diversi non è tenuto a riconoscere o eseguire una decisione resa in un altro Stato contraente per il solo motivo che la decisione è stata riconosciuta o eseguita in un'altra unità territoriale del medesimo Stato contraente ai sensi della presente convenzione.

4. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.

Articolo 26 Rapporto con altri strumenti internazionali

1. La presente convenzione deve essere interpretata, per quanto possibile, in modo compatibile con gli altri trattati in vigore per gli Stati contraenti, conclusi prima o dopo la presente convenzione.

2. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso prima o dopo la presente convenzione, qualora nessuna delle parti risieda in uno Stato contraente che non è parte del trattato.

3. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso prima dell'entrata in vigore della presente convenzione in quello Stato contraente, qualora l'applicazione della presente convenzione sia incompatibile con gli obblighi di tale Stato nei confronti di uno Stato non contraente. Il presente paragrafo si applica anche ai trattati che rivedono o sostituiscono un trattato concluso prima dell'entrata in vigore della presente convenzione in tale Stato contraente, salvo che la revisione o la sostituzione crei nuove incompatibilità con la presente convenzione.

4. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso prima o dopo la presente convenzione per ottenere il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente che è parte di quel trattato. Tuttavia la decisione non può essere riconosciuta o eseguita in misura minore rispetto a quanto disposto dalla presente convenzione.

5. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato che disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in una materia specifica, anche se è stato concluso dopo la presente convenzione e se tutti gli Stati interessati sono parti della presente convenzione. Questo paragrafo si applica solo se lo Stato contraente ha formulato una dichiarazione relativa al trattato ai sensi di questo

paragrafo. In caso di dichiarazione, gli altri Stati contraenti non sono tenuti ad applicare la presente convenzione a quella materia particolare nella misura in cui sussistano incompatibilità, qualora un accordo di scelta del foro esclusivo designi i giudici, o uno o più giudici specifici, dello Stato contraente che ha formulato la dichiarazione.

6. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle norme di un'organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della presente convenzione, adottate prima o dopo la presente convenzione:

a) qualora nessuna delle parti risieda in uno Stato contraente che non è uno Stato membro dell'organizzazione regionale di integrazione economica;

b) per quanto concerne il riconoscimento o l'esecuzione di decisioni tra Stati membri dell'organizzazione regionale di integrazione economica.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. La presente convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari.
3. La presente convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della convenzione.

Articolo 28 Dichiarazione concernente gli ordinamenti giuridici non unificati

1. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, gli Stati che siano costituiti da due o più unità territoriali nelle quali, per le materie oggetto della presente convenzione, vigono ordinamenti giuridici diversi possono dichiarare che la presente convenzione si estende a tutte le rispettive unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse e possono in ogni momento modificare tale dichiarazione presentandone una nuova.
2. La dichiarazione è notificata al depositario e indica espressamente le unità territoriali alle quali si applica la presente convenzione.
3. In mancanza di dichiarazione a norma di questo articolo, la convenzione si applica all'intero territorio dello Stato.
4. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.

Articolo 29 Organizzazioni regionali di integrazione economica

1. Un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita esclusivamente da Stati sovrani e avente competenza per alcune o tutte le materie disciplinate dalla presente

convenzione può anch'essa firmare, accettare e approvare la presente convenzione o aderirvi. In tal caso l'organizzazione regionale di integrazione economica ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente nella misura in cui è competente per le materie disciplinate dalla presente convenzione.

2. Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione regionale di integrazione economica notifica per iscritto al depositario le materie disciplinate dalla presente convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la competenza. L'organizzazione notifica senza indugio per iscritto al depositario qualunque modifica intervenuta nella delega di competenza precisata nella notifica più recente fatta in virtù del presente paragrafo.

3. Ai fini dell'entrata in vigore della presente convenzione, gli strumenti depositati da un'organizzazione regionale di integrazione economica sono presi in considerazione solo se l'organizzazione interessata dichiara, in conformità dell'articolo 30, che i suoi Stati membri non saranno parti della presente convenzione.

4. Ogni riferimento nella presente convenzione a uno "Stato contraente" o "Stato" si applica anche, se del caso, a un'organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della convenzione.

Articolo 30 Adesione di un'organizzazione regionale di integrazione economica senza i suoi Stati membri

1. Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, un'organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare di essere competente per tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione e che i propri Stati membri non saranno parti della presente convenzione ma ne saranno vincolati in forza della firma, accettazione, approvazione o adesione dell'organizzazione.

2. Qualora un'organizzazione regionale di integrazione economica effettui una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, ogni riferimento nella presente convenzione a uno "Stato contraente" o "Stato" si applica altresì, se del caso, agli Stati membri dell'organizzazione.

Articolo 31 Entrata in vigore

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del secondo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui all'articolo 27.

2. Successivamente la presente convenzione entra in vigore:

a) per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che la ratifica, accetta, approva o vi aderisce più tardi, il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

b) per le unità territoriali alle quali la presente convenzione è stata estesa in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, il primo giorno del quarto mese successivo alla notifica della dichiarazione di cui al predetto articolo.

Articolo 32 Dichiarazioni

1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e 26 possono essere formulate all'atto della firma, accettazione, approvazione o adesione oppure in qualunque momento successivo e possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento.
2. Le dichiarazioni, modifiche e revoche devono essere notificate al depositario.
3. Le dichiarazioni fatte al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione divengono efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione nei confronti dello Stato in questione.
4. Le dichiarazioni formulate in un momento successivo e ogni modifica o revoca di una dichiarazione hanno efficacia il primo giorno del quarto mese successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
5. Le dichiarazioni ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 26 non si applicano agli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi prima che tali dichiarazioni divengano efficaci.

Articolo 33 Denuncia

1. La presente convenzione può essere denunciata mediante notifica scritta al depositario. La denuncia può limitarsi ad alcune unità territoriali di un ordinamento giuridico non unificato cui si applica la presente convenzione.
2. La denuncia ha efficacia il primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Quando nella notifica è indicato un periodo più lungo affinché la denuncia produca i suoi effetti, quest'ultima ha efficacia alla scadenza del predetto periodo a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

Articolo 34 Notifiche da parte del depositario

Il depositario notifica ai membri della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché agli altri Stati e alle organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato, ratificato, accettato, approvato o aderito conformemente agli articoli 27, 29 e 30 le seguenti informazioni:

- a) le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni previste agli articoli 27, 29 e 30;
- b) la data di entrata in vigore della presente convenzione in conformità dell'articolo 31;
- c) le notifiche, dichiarazioni, modifiche e revoche delle dichiarazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29 e 30;
- d) le denunce ai sensi dell'articolo 33.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto all'Aia, il 30 giugno 2005, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui verrà inviata una copia autentica, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati Membri della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato alla data della sua ventesima sessione e a ciascuno Stato che ha partecipato a tale sessione.



Berna,

Destinatari:

partiti

associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

associazioni mantello dell'economia

cerchie interessate

**Genehmigung des Haager Gerichtsstandsübereinkommens:
avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

in data 30. März 2022 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate in merito all'Genehmigung des Haager Gerichtsstandsübereinkommens.

Il termine di consultazione scade il **7 luglio 2022**.

La Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 disciplina la competenza giurisdizionale internazionale in materia civile e commerciale nonché il riconoscimento di decisioni, se le parti di una controversia hanno prescelto i giudici di un determinato Stato. La citata Convenzione si applica in materia civile e commerciale con alcune eccezioni (sono esclusi tra l'altro i contratti con i consumatori e quelli di lavoro, il diritto di famiglia nonché alcuni settori del diritto in materia di proprietà intellettuale).

La Convenzione dell'Aia offre il vantaggio che tutti gli Stati contraenti riconoscono ed eseguono la decisione di un giudice prescelto. In tal modo aumenta la prevedibilità delle controversie legali transfrontaliere per le imprese e diminuiscono i costi di risoluzione delle controversie. La Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro è quindi di grande importanza per il commercio mondiale, soprattutto per la Svizzera con un'economia orientata all'esportazione. Inoltre, la Convenzione rafforza il ruolo della giurisdizione statale, permettendo alla Svizzera di consolidare la sua posizione di leader nel settore dei servizi giuridici.

Vi invitiamo a esprimere il vostro parere sui commenti figuranti nel rapporto esplicativo e in particolare sulla questione se la Svizzera debba avanzare delle riserve o rilasciare dichiarazioni riguardo alla Convenzione.

La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo: [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](#).



Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

ipr@bj.admin.ch

Vi preghiamo di indicare nel vostro parere le persone di contatto competenti a cui rivolgere eventuali domande.

Per domande ed eventuali informazioni è a vostra disposizione la signora Alfieri (058 46 24578, anna-claudia.alfieri@bj.admin.ch).

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Karin Keller-Sutter

Consigliera federale

**Genehmigung des Haager Gerichtsstandsübereinkommens
 Approbation de la Convention sur les accords d'élection de for
 Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro**

**Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens / Ouverture de la procédure de consultation /
 Apertura della procedura di consultazione**

Adressatenliste / Liste des destinataires / Elenco dei destinatari

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Kantone / Cantons / Cantoni | 1 |
| 2 | In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale | 3 |
| 3 | Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faïtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna | 4 |
| 4 | Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faïtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia | 5 |
| 5 | Weitere interessierte Kreise / autres milieux concernés / altri ambienti interessati | 5 |

1 Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich	Neumühlequai 10 Postfach 8090 Zürich
Staatskanzlei des Kantons Bern	Postgasse 68 3000 Bern 8
Staatskanzlei des Kantons Luzern	Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern
Standeskanzlei des Kantons Uri	Rathausplatz 1 6460 Altdorf
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	Regierungsgebäude Bahnhofstrasse 9 Postfach 1260 6431 Schwyz
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	Rathaus 6061 Sarnen

Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	Dorfplatz 2 Postfach 1246 6371 Stans
Regierungskanzlei des Kantons Glarus	Rathaus 8750 Glarus
Staatskanzlei des Kantons Zug	Seestrasse 2 Regierungsgebäude am Postplatz 6300 Zug
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg
Staatskanzlei des Kantons Solothurn	Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	Marktplatz 9 4001 Basel
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	Regierungsgebäude Rathausstrasse 2 4410 Liestal
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	Beckenstube 7 8200 Schaffhausen
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	Regierungsgebäude 9102 Herisau
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	Marktgasse 2 9050 Appenzell
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	Regierungsgebäude 9001 St. Gallen
Standeskanzlei des Kantons Graubünden	Reichsgasse 35 7001 Chur
Staatskanzlei des Kantons Aargau	Regierungsgebäude 5001 Aarau
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	Regierungsgebäude Zürcherstrasse 188 8510 Frauenfeld
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	Piazza Governo 6 6501 Bellinzona

Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	Place du Château 4 1014 Lausanne
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	Planta 3 1950 Sion
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	Le Château Rue de la Collégiale 12 2000 Neuchâtel
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 Case postale 3964 1211 Genève 3
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	2, rue de l'Hôpital 2800 Delémont
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)	Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 3001 Bern

2 In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale

Die Mitte Le Centre Alleanza del Centro	Generalsekretariat Hirschengraben 9 Postfach 3001 Bern
Eidgenössisch-Demokratische Union EDU Union Démocratique Fédérale UDF Unione Democratica Federale UDF	Postfach 3602 Thun
Ensemble à Gauche EAG	Case postale 2070 1211 Genève 2
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV	Nägeligasse 9 Postfach 3001 Bern
FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali	Generalsekretariat Neuengasse 20 Postfach 3001 Bern

Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES	Waisenhausplatz 21 3011 Bern
GRÜNE Schweiz Les VERT-E-S suisses I VERDI svizzera	Monbijoustrasse 30 3011 Bern
Lega dei Ticinesi (Lega)	Via Monte Boglia 3 Case postale 4562 6904 Lugano
Partei der Arbeit PDA Parti suisse du travail PST	Postfach 8721 8036 Zürich
Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC	Generalsekretariat Postfach 8252 3001 Bern
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	Zentralsekretariat Theaterplatz 4 Postfach 3001 Bern

- 3 Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri	Laupenstrasse 35 3008 Bern
Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere	Monbijoustrasse 8 Postfach 3001 Bern
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Groupement suisse pour les régions de montagne Gruppo svizzero per le regioni di montagna	Seilerstrasse 4 Postfach 3001 Bern

4 Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faïtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)	Schwarztorstrasse 26 Postfach 3001 Bern
Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich
Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)	Laurstrasse 10 5201 Brugg
Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association	Postfach 4182 4002 Basel
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23
Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz) Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)	Hans-Huber-Strasse 4 Postfach 1853 8027 Zürich
Travail.Suisse	Hopfenweg 21 Postfach 5775 3001 Bern

5 Weitere interessierte Kreise / autres milieux concernés / altri ambienti interessati

Association suisse de l'arbitrage ASA Schweizerische Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit	Boulevard du Théâtre 4 Case postale 5429 1211 Genève 11
Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana	Strada di Pregassona 33 6963 Lugano-Pregassona

Centre patronal	Kapellenstrasse 14 3001 Bern
Conférence latine des chefs de départements de justice et police CLDJP	Av. Beauregard 13 1700 Fribourg
Dachverband der Urheber- und Nachbarrechtsnutzer	Thunstrasse 82 3000 Bern 8
Demokratische Juristinnen und Juristen Schweiz	Schwanengasse 9 3011 Bern
Eidg. Kommission für Konsumentenfragen EKK	Bundeshaus Ost 3003 Bern
Fédération des entreprises romandes FER	98, rue de Saint-Jean Case postale 5278 1211 Genève 11
Fédération romande des consommateurs	Rue de Genève 7 Case postale 6151 1002 Lausanne
Handelsgericht des Kantons Aargau	Obere Vorstadt 40 5000 Aarau
Handelsgericht des Kantons Zürich	Postfach 2401 8021 Zürich
Handelsgericht St. Gallen	Klosterhof 1 9001 St.Gallen
Juristinnen Schweiz	Frau Dr. Alice Reichmuth Pfammatter Rue de Lausanne 81 1700 Fribourg
Kantonales Handelsgericht Bern	Hochschulstrasse 17 3001 Bern
Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz	Armin Budliger, Präsident Betreibungs- und Konkursamt Nidwalden Engelbergstrasse 34 6371 Stans
Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren	Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 3000 Bern 7

Konferenz der kantonalen Polizei- und Justizdirektorinnen und -direktoren KKJPD	Generalsekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 690 3000 Bern 7
Nationales Versicherungsbüro Schweiz NVB / Nationaler Garantiefonds Schweiz NGF	Generalsekretariat Postfach 8085 Zürich
Ordre des Avocats de Genève	11, rue de l'Hôtel-de-ville 1211 Genève 3
SchKG-Vereinigung, Vereinigung für Schuldbetreibungs- und Konkursrecht	Herrn Dr. iur. Thomas Bauer c/o Finma Laupenstrasse 27 3003 Bern
Schweizer Industrie- und Handelskammer	Corso Elvezia 16 6901 Lugano
Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht	Geschäftsstelle SGHVR Oberdorfstrasse 16 4118 Rodersdorf
Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR	c/o Patrick Guidon Kantonsgericht St. Gallen Klosterhof 1 9001 St. Gallen
Schweizerischer Anwaltsverband SAV	Marktgasse 4 Postfach 8321 3001 Bern
Schweizerischer Juristenverein SJV	Sekretariat Sonja Beti Postfach 8021 Zürich
Schweizerischer Verband der Friedensrichter und Vermittler	Stefan Brunner, Präsident Friedensrichteramt Bezirk Kriens Villastrasse 1 6010 Kriens
Schweizerischer Versicherungsverband SVV	C.F. Meyer-Str. 14 Postfach 4288 8022 Zürich

Schweizerisches Konsumentenforum kf	Belpstrasse 11 3007 Bern
Stiftung für Konsumentenschutz SKS	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23
Universität Basel Juristische Fakultät	Peter Merian-Weg 8 Postfach 4002 Basel
Universität Bern Rechtswissenschaftliche Fakultät	Schanzeneckstr. 1 Postfach 8573 3001 Bern
Universität Freiburg Rechtswissenschaftliche Fakultät	Miséricorde 1700 Freiburg
Universität Luzern Rechtswissenschaftliche Fakultät Dekanat	Frohburgstrasse 3 Postfach 4466 6002 Luzern
Universität St. Gallen Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis IRP-HSG	Bodanstrasse 4 9000 St. Gallen
Universität Zürich Rechtswissenschaftliche Fakultät	Rämistr. 74/2 8001 Zürich
Université de Genève Faculté de droit	40, bd du Pont-d'Arve 1211 Genève 4
Université de Lausanne Faculté de droit	BFSH 1 1015 Lausanne
Université de Neuchâtel Faculté de droit et des sciences économiques	Avenue du 1er mars 26 2000 Neuchâtel
Vereinigung Schweizerischer Unternehmensjuristen VSUJ	Herrn Thomas Meyrat c/o UBS AG Postfach 8098 Zürich
Zürcher Anwaltsverband	Kasinostrasse 2 8401 Winterthur
Zürcher Fachhochschule ZFH	Walcheplatz 2 8090 Zürich



31 ottobre 2022

Approvazione della Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione



Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Oggetto della procedura di consultazione	3
3	Sintesi dei risultati della consultazione	4
3.1	Approvazione o rifiuto di fondo	4
3.2	Osservazioni generali	5
3.2.1	Osservazioni favorevoli	5
3.2.2	Osservazioni neutrali o critiche	7
3.3	Osservazioni concernenti le eventuali riserve e dichiarazioni della Svizzera	8
3.3.1	Osservazioni generali	8
3.3.2	Dichiarazioni dirette a limitare la competenza giurisdizionale (art. 19).....	8
3.3.3	Dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento e l'esecuzione (art. 20).....	9
3.3.4	Dichiarazioni relative a materie specifiche (art. 21).....	9
3.3.5	Dichiarazioni reciproche sugli accordi di scelta del foro non esclusivi (art. 22)	10
3.3.6	Dichiarazione secondo l'articolo 26 paragrafo 5	10
3.3.7	Riserve	11
3.4	Osservazioni concernenti il rapporto con la CLug.....	11
3.4.1	La CFor non pregiudica l'applicazione della CLug	11
3.4.2	Potenziati incompatibilità tra la CFor e la CLug	11
3.5	Osservazioni sul rapporto tra la CFor e il diritto interno	13
4	Accesso ai pareri	15
	Cantoni / Kantone / Cantons	16
	Partiti / Parteien / Partis politiques	17
	Organizzazioni interessate / Interessierte Organisationen / Organisations intéressées	17

1 Situazione iniziale

Il 30 marzo 2022 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre cerchie interessate in merito al progetto di approvazione della Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro (di seguito CFor).

La procedura di consultazione si è svolta dal 30 marzo al 7 luglio 2022. I destinatari sono stati invitati a partecipare alla consultazione e a esprimere il loro parere sui commenti contenuti nel rapporto esplicativo e, in particolare, sulla domanda se la Svizzera debba formulare riserve o dichiarazioni in relazione alla CFor.

Nel complesso sono pervenute 46 risposte, tra cui quelle di 26 Cantoni, 17 organizzazioni (4 di esse sono università) e tre partiti.

L'elenco dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno partecipato alla consultazione si trova nell'allegato.

2 Oggetto della procedura di consultazione

La CFor disciplina la competenza giurisdizionale internazionale in materia civile e commerciale nonché il riconoscimento transfrontaliero delle decisioni nel caso in cui le parti abbiano designato i tribunali di un determinato Stato per risolvere una controversia legale. La CFor è in vigore dal 2015 e applicata nell'Unione europea, in Messico, nella Repubblica di Singapore, in Montenegro e nel Regno Unito. Altri Stati (tra cui gli Stati Uniti, Cina e Israele) hanno firmato la CFor, senza averla tuttavia ancora ratificata.

Nel messaggio del 26 febbraio 2020 concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero, il Consiglio federale ha annunciato l'esame della ratifica della CFor da parte della Svizzera affinché si consolidi «l'eccellente reputazione della Svizzera come centro giurisdizionale neutro e competente» e possa essere fornito anche «un significativo contributo allo sviluppo dei servizi legati alla piazza di servizi giudiziari»¹.

Su questo sfondo il 12 aprile 2021 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha trasmesso al Consiglio federale la mozione 21.3455 «Rafforzare ulteriormente l'attrattiva della Svizzera come sede di tribunali internazionali», che incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento un disegno di decreto federale per l'approvazione della CFor. Il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione in seguito approvata dal Consiglio degli Stati e dal Consiglio nazionale rispettivamente il 16 giugno 2021 e il 6 dicembre 2021.

¹ FF 2020 2407, n. 4.1.6

3 Sintesi dei risultati della consultazione

3.1 Approvazione o rifiuto di fondo

La maggioranza dei partecipanti² ha accolto favorevolmente il progetto di approvazione della CFor.

21 Cantoni³ accolgono esplicitamente il progetto e tre Cantoni⁴ non esprimono né osservazioni né obiezioni. Solo un Cantone⁵ respinge il progetto nella sua forma attuale, ritenendo che occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere una riserva secondo la quale la CFor si applica solo nei Cantoni con un tribunale commerciale. Un Cantone⁶ ha rifiutato espressamente di formulare un parere. Dei 21 Cantoni a favore dell'approvazione, uno⁷ sostiene l'avamprogetto a condizione che la CFor si applichi solo ai Cantoni con un tribunale commerciale, mentre un altro Cantone⁸ aggiunge che le autorità federali dovrebbero esaminare più approfonditamente la questione dell'aumento del carico di lavoro per i tribunali.

Tra le organizzazioni che hanno espresso un parere, 11⁹ accolgono il progetto di approvazione, cinque di esse¹⁰ senza formulare osservazioni particolari. Le organizzazioni restanti¹¹ formulano osservazioni riguardo alle riserve e alle dichiarazioni¹², all'eventuale necessità di rivedere la legge federale del 18 dicembre 1987¹³ sul diritto internazionale privato (LDIP) e ai potenziali rapporti e conflitti tra la CFor e la Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007¹⁴ (CLug) sottolineando 'la necessità di approfondire tali questioni nel messaggio del Consiglio federale¹⁵. Sei organizzazioni¹⁶ hanno rinunciato espressamente a formulare un parere.

I tre partiti che si sono espressi accolgono favorevolmente il progetto. Due di essi¹⁷ sostengono l'approvazione della CFor senza riserve, mentre uno¹⁸ osserva che occorrerebbe in particolare valutare l'opportunità di riservare l'applicazione della CFor ai Cantoni con un tribunale commerciale.

² AG, pag. 1; AI, pag. 1; AR, pag. 1; BE, pag. 1; BL, pag. 1; BS, pag. 1; FR, pag. 1; GE, pag. 1; GL, pag. 1; GR, pag. 1; JU, pag. 1; LU, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; OW, pag. 1; SG, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; TG, pag. 1; TI, pag. 2; UR, pag. 1; VD, pag. 2; VS, pag. 1; ZH, pag. 1; Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, pag. 2; economiesuisse, pag. 1; Handelsgericht Bern; ODAGE, pag. 1; SwissHoldings, pag. 1; Università di Berna (Uni BE), pag. 1; Università di Ginevra (Uni GE), pag. 1; Università di Losanna (UNIL), pag. 1; Uni LU, pag. 1; Unione svizzera delle arti e dei mestieri (USAM), pag. 1; Unione sindacale svizzera (USS), pag. 1; PLR. I Liberali Radicali (PLR), pag. 1; Partito socialista svizzero (PS), pag. 1; Unione democratica di centro (UDC), pag. 1

³ AG, pag. 1; AI, pag. 1; AR, pag. 1; BE, pag. 1; BL, pag. 1; BS, pag. 1; FR, pag. 1; GE, pag. 1; GR, pag. 1; LU, pag. 1; NW, pag. 1; OW, pag. 1; SG, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; TG, pag. 1; TI, pag. 2; UR, pag. 1; VD, pag. 2; VS, pag. 1; ZH, pag. 1

⁴ GL, pag. 1; JU, pag. 1; NE, pag. 1

⁵ SH, pag. 1

⁶ ZG, pag. 1

⁷ LU, pag. 1

⁸ VD, pag. 2

⁹ Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, pag. 2; economiesuisse, pag. 1; Handelsgericht Bern; ODAGE, pag. 1; SwissHoldings, pag. 1; USAM, pag. 1; USS, pag. 1; Uni BE, pag. 1; Uni GE, pag. 2 segg.; UNIL, pag. 1; Uni LU, pag. 1

¹⁰ Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, pag. 2; economiesuisse, pag. 1; ODAGE, pag. 1; USAM, pag. 1; USS, pag. 1

¹¹ Handelsgericht Bern; SwissHoldings, pag. 1 segg.; Uni BE, pag. 1 segg.; Uni GE, pag. 1 segg.; UNIL, pag. 5 segg.; Uni LU, pag. 5 segg.

¹² Cfr. n. 3.3

¹³ Cfr. n. 3.5

¹⁴ RS 0.275.12

¹⁵ Cfr. n. 3.4

¹⁶ Associazione svizzera dei magistrati ASM; Centre patronal; Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP); Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera; Swiss national bureau of insurance NBI; Swiss national guarantee fund NGF; Unione svizzera degli imprenditori

¹⁷ PLR, pag. 1; PS, pag. 1

¹⁸ UDC, pag. 1

3.2 Osservazioni generali

Oltre a esprimere la loro approvazione o il loro rifiuto di fondo, alcuni partecipanti alla consultazione hanno formulato osservazioni generali sul progetto d'approvazione della CFor. Considerato che la CFor è già in vigore e che non è più possibile modificarne singole disposizioni, i partecipanti che hanno formulato osservazioni si sono limitati a esprimere un parere su questioni specifiche e/o a valutare la CFor nel suo insieme, rinunciando quindi a esprimersi sui singoli articoli.

La maggior parte dei partecipanti ha formulato osservazioni piuttosto succinte; diverse organizzazioni, tra cui in particolare quattro università, hanno tuttavia commentato in maniera più dettagliata i vantaggi che a loro avviso la CFor offre alla Svizzera come sede di tribunali e agli attori svizzeri del commercio internazionale, e hanno individuato questioni aperte e lacune. Le osservazioni, riassunte qui di seguito, sono state suddivise in favorevoli, neutre o critiche.

3.2.1 Osservazioni favorevoli

Secondo 12 Cantoni, 10 organizzazioni e due partiti¹⁹, l'approvazione della CFor permette di raggiungere uno o più obiettivi prefissati, tra cui in particolare, ma non solo, l'aumento della certezza del diritto auspicato dalle imprese e dalle parti svizzere nel quadro dell'avvio di relazioni commerciali internazionali, il rafforzamento della Svizzera come sede giudiziaria e il sostegno all'istituzione di tribunali specializzati in controversie commerciali internazionali nei Cantoni che intendono dotarsi di un simile organo.

Maggiore certezza del diritto

Le quattro università²⁰ che hanno espresso un parere rilevano una notevole incertezza del diritto nei rapporti con gli Stati che non hanno aderito alla CLug e con Stati al di fuori dello spazio giuridico europeo, attualmente in particolare con il Regno Unito: le soluzioni della CFor in merito a questioni fondamentali, quali la competenza, costituirebbero un vantaggio e un miglioramento per gli attori svizzeri. Il meccanismo degli articoli 5 e 6 CFor agevolerebbe l'applicazione efficace degli accordi di proroga del foro contenuti negli accordi commerciali internazionali. Il divieto del riesame nel merito nonché il limitato numero dei motivi di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione rappresenterebbero altresì un vantaggio in termini di certezza del diritto: la regola prevista all'articolo 9 CFor garantirebbe, nella grande maggioranza dei casi, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni negli altri Stati. Le chiare condizioni per la proroga del foro garantirebbero che le convenzioni che le prevedono vengano osservate negli altri Stati contraenti. Così la CFor permetterebbe di avere fori prevedibili e affidabili in caso di controversie e quindi un notevole vantaggio in termini di certezza del diritto per le parti del commercio internazionale o addirittura mondiale: spesso infatti, la decisione di promuovere un'azione giudiziaria e la possibilità di far valere un diritto dipenderebbero dal potenziale foro. Visto che, in linea di principio, i fori previsti dalla CFor sono esclusivi, si eviterebbe che le parti si dirigano verso giurisdizioni diverse, spesso esorbitanti per le parti e con una potenziale competenza concorrente. Il meccanismo della CFor riduce i costi delle transazioni per gli attori a livello internazionale e creerebbe condizioni chiare anche per i negoziati e la composizione extragiudiziale delle controversie. Infine, approvare la CFor consentirebbe di

¹⁹ AR, pag. 1; BE, pag. 1; BL, pag. 1; BS, pag. 1; GR, pag. 1; LU, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; TI, pag. 1; UR, pag. 1; VD, pag. 1; VS, pag. 1; Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, pag. 1; economiesuisse, pag. 1; Handelsgericht Bern; SwissHoldings, pag. 1; USAM, pag. 1; USS, pag. 1; Uni BE, pag. 1; Uni GE, pag. 2 segg.; UNIL, pag. 3 segg.; Uni LU, pag. 14; PLR, pag. 1; UDC, pag. 1

²⁰ Uni BE, pag. 1; Uni GE, pag. 2 segg.; UNIL, pag. 3 segg.; Uni LU, pag. 5 segg.

aumentare le prospettive di riconoscimento in uno Stato contraente (al di fuori dello spazio europeo) delle decisioni svizzere basate su accordi di proroga del foro.

Alcuni partecipanti²¹ sottolineano esplicitamente che la CFor costituisce un complemento utile alla CLug, soprattutto se si considera che attualmente il Regno Unito, un importante partner commerciale della Svizzera, non è più legato alla CLug a causa del suo recesso dall'Unione europea. Approvando la convenzione si colmerebbe un'importante lacuna per l'economia svizzera orientata alle esportazioni, a maggior ragione se gli Stati Uniti ratificassero la CFor che hanno già firmato.

Secondo un'organizzazione²², oltre a questi vantaggi immediati, l'approvazione assumerebbe anche una dimensione simbolica e politica non indifferente, poiché riaffermerebbe gli impegni della Svizzera assunti nel quadro della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, sottolineando in particolare l'adesione del nostro Paese al multilateralismo e alla cooperazione internazionale, soprattutto nel campo civile e commerciale, nonché agli accordi di proroga del foro e alla circolazione internazionale delle decisioni.

Maggiore attrattiva della Svizzera come sede di tribunali internazionali

Tra le organizzazioni che ritengono che la ratifica della CFor aumenti l'attrattiva della Svizzera come sede di tribunali internazionali vi sono tre università²³; a loro avviso questo aumento di attrattiva riguarderà soprattutto le relazioni con gli Stati non aderenti alla CLug quali il Regno Unito, il Montenegro, il Messico e Singapore, ma in futuro potrebbe estendersi anche a Paesi come Cina, USA, Ucraina e Israele'.

Limitazione del campo d'applicazione

Diversi partecipanti²⁴ apprezzano il fatto che il campo d'applicazione della CFor sia limitato a livello materiale, in particolare che escluda le parti più deboli (consumatori, dipendenti) garantendone così la protezione.

Secondo un'organizzazione²⁵ il testo della CFor è stato redatto in modo accurato prevedendo un campo d'applicazione piuttosto ristretto ed escludendo le materie notoriamente delicate quali i contratti con i consumatori, il diritto in materia di cartelli e le domande di risarcimento per lesioni personali.

Possibilità di non riconoscere le decisioni che concedono risarcimenti punitivi

Due organizzazioni²⁶ apprezzano esplicitamente il fatto che l'articolo 11 permetta di rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di decisioni che concedono risarcimenti di carattere punitivo.

Nessun inconveniente, obblighi limitati

Un'università²⁷ osserva che l'approvazione della CFor non comporta alcun inconveniente,

²¹ SO, pag. 1; Uni BE, pag. 1; UNIL, pag. 4; PLR, pag. 1

²² UNIL, pag. 4 seg.

²³ Uni BE, pag. 1; Uni GE, pag. 3; UNIL, pag. 4

²⁴ economiesuisse, pag. 1; USS, pag. 1; Uni GE, pag. 4; PS, pag. 1

²⁵ economiesuisse, pag. 1

²⁶ economiesuisse, pag. 1; Uni LU, pag. 8

²⁷ Uni GE, pag. 4 seg

poiché offre un sistema ricalcato sui modelli del Regolamento Bruxelles I bis²⁸, della CLug e della LDIP, che si sono dimostrati efficaci.

Inoltre, secondo un'altra università²⁹, l'approvazione comporterà per la Svizzera obblighi limitati, che non vanno molto oltre a quanto non risulti già dal suo diritto interno. A suo avviso è chiaro che vi sono differenze tra le regole della CFor e quelle del diritto interno, segnatamente riguardo alle condizioni della validità formale e del diritto applicabile alla validità circa la proroga del foro, ma si tratta solo di singoli aspetti. Sottolinea inoltre che, per quanto riguarda la procedura d'esecuzione, la CFor non impone agli Stati contraenti alcun obbligo specifico, ma rinvia ampiamente alla legge dello Stato richiesto.

Rapporto con l'arbitrato

Un'università³⁰ vede la CFor come uno strumento complementare alla Convenzione del 10 giugno 1958³¹ concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, che può rafforzare gli scambi giuridici transfrontalieri e sgravare l'arbitrato da eccessive attese. Ritiene pertanto che un sistema simile sia preferibile all'attuale pluralità di regolamentazioni nazionali e regionali.

3.2.2 Osservazioni neutrali o critiche

Alcuni partecipanti, oltre a esprimere osservazioni positive, hanno posto domande o formulato osservazioni neutrali oppure critiche relative in particolare all'applicazione della CFor da parte dei tribunali dei Cantoni che non desiderano dotarsi di un tribunale commerciale a orientamento internazionale nonché alle lacune della CFor o alle questioni che quest'ultima avrebbe potuto trattare in modo più dettagliato.

Aumento generalizzato del carico di lavoro per i tribunali svizzeri?

Un Cantone³² osserva che occorrerebbe esaminare in maniera più approfondita (se necessario in collaborazione con i Cantoni) la questione dell'aumento del carico di lavoro per i tribunali dei Cantoni che non desiderano dotarsi di un tribunale commerciale a orientamento internazionale. Non si può escludere con certezza che l'approvazione della CFor possa determinare un aumento generalizzato del carico di lavoro dei tribunali svizzeri.

Lacune, imprecisione della CFor

Secondo un'università³³, la CFor presenta sì numerosi vantaggi, ma anche lacune che occorre colmare nella prassi. In virtù dell'articolo 3 lettera c, è possibile prevedere clausole di proroga del foro nelle condizioni generali, il che sarebbe opportuno visto che si tratterebbe di una pratica corrente nel commercio internazionale. Tuttavia, la CFor non regolerebbe le condizioni di tale inclusione e non prevederebbe criteri per un eventuale controllo del contenuto di tali clausole. La CFor non regolerebbe nemmeno il modo di procedere nel caso in cui le due parti prevedano clausole contraddittorie.

²⁸ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

²⁹ UNIL, pag. 1 segg.

³⁰ Uni LU, pag. 10 seg.

³¹ RS 0.277.12

³² VD, pag. 1

³³ Uni GE, pag. 5 seg.

Un'altra università³⁴ ritiene che si debba accogliere positivamente il fatto che la CFor tratti la questione della validità materiale degli accordi di proroga del foro. Gli articoli 5 paragrafo 1, 6 lettera a e 9 lettera a CFor designerebbero tuttavia come *diritto* applicabile agli aspetti materiali dell'accordo di proroga del foro la *legge* dello Stato del giudice prescelto, comprese le norme di conflitto (*Gesamtverweisung*). In questo ambito la CFor permette quindi un *rimando*, ma quest'ultimo è trattato diversamente da uno Stato all'altro. La designazione della *legge materiale* dello Stato del giudice prescelto (*Sachnormverweisung*) avrebbe potuto arginare le incertezze in questo ambito. Secondo la citata università, in determinate situazioni, le eccezioni previste all'articolo 6 lettere b ed e potrebbero inoltre portare a conflitti di competenze positivi o addirittura negativi e quindi a incertezze. Infine, fa notare che anche l'utilizzo di nozioni giuridiche vaghe quali «palese ingiustizia» (art. 6 lett. c) o «motivi eccezionali» (art. 6 lett. d) potrebbe creare incertezza. Nel complesso, tuttavia, nonostante i citati limiti, il sistema degli articoli 5 e 6 CFor fornisce a suo avviso strumenti adeguati che consentono un'attuazione efficace degli accordi di proroga del foro conclusi nel quadro di accordi commerciali internazionali.

3.3 Osservazioni concernenti le eventuali riserve e dichiarazioni della Svizzera

3.3.1 Osservazioni generali

Una grande maggioranza dei partecipanti³⁵ non si oppone alla proposta di non fare riserve o dichiarazioni e molti altri³⁶ sono esplicitamente d'accordo di non farne. Altri partecipanti³⁷ ritengono che il fatto di fare riserve o dichiarazioni pregiudicherebbe la certezza del diritto perseguita con la CFor.

Diversi partecipanti hanno formulato, oltre a osservazioni di fondo, considerazioni approfondite su alcune dichiarazioni previste dalla CFor e proposte di riserva che la Svizzera potrebbe formulare. Tali osservazioni sono riportate qui di seguito.

3.3.2 Dichiarazioni dirette a limitare la competenza giurisdizionale (art. 19)

Tre università³⁸ affermano esplicitamente che questo tipo di dichiarazioni non è nell'interesse della Svizzera. Secondo una di esse³⁹, la possibilità per gli Stati di fare dichiarazioni unilaterali volte a limitare la competenza giurisdizionale secondo l'articolo 19 rischia di ridurre l'importanza della CFor; l'università in questione, assieme a un'altra⁴⁰, fa notare che è proprio negli affari internazionali che le parti hanno regolarmente un legittimo interesse a scegliere un foro neutrale o particolarmente competente (p. es. nel diritto marittimo o in quello dei trasporti) che non abbia alcun legame con lo Stato del foro e le parti o con la controversia. L'importanza pratica della CFor dipenderebbe significativamente dalla misura in cui i futuri Stati contraenti ricorreranno alla possibilità di fare una dichiarazione secondo l'articolo 19.

³⁴ Uni LU, pag. 6 seg.

³⁵ AR, pag. 1; BS, pag. 1; FR, pag. 1; GE, pag. 1; GL, pag. 1; JU, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; SG, pag. 1; UR, pag. 1; VS, pag. 1; Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, pag. 1 seg.; economieuisse, pag. 1 seg.; Handelsgericht Bern; ODAGE, pag. 1; USAM, pag. 1; USS, pag. 1; Uni LU, pag. 5 segg.; PS, pag. 1

³⁶ AG, pag. 1; AI, pag. 1; BE, pag. 1; BL, pag. 1; GR, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; TG, pag. 1; TI, pag. 2; ZH, pag. 1; SwissHoldings, pag. 1; PLR, pag. 1

³⁷ BL, pag. 1; SwissHoldings, pag. 1; Uni LU, pag. 8

³⁸ Uni GE, pag. 6; UNIL, pag. 6; Uni LU, pag. 8

³⁹ Uni LU, pag. 8

⁴⁰ Uni GE, pag. 6

Per un'altra organizzazione⁴¹, formulare una dichiarazione secondo l'articolo 19 pregiudicherebbe la certezza del diritto perseguita con l'approvazione della CFor.

Due partecipanti⁴² propongono per contro di fare una dichiarazione secondo l'articolo 19. Tra di essi figura un partito⁴³ secondo il quale occorrerebbe approfondire nel quadro di un rapporto le eventuali conseguenze negative dell'approvazione, segnatamente nell'eventualità in cui piccoli tribunali si trovassero a dover decidere, in applicazione del diritto straniero, su controversie internazionali prive di un legame con la Svizzera. Secondo questi due partecipanti, occorrerebbe in particolare chiarire l'opportunità di riservare l'applicazione della CFor ai Cantoni dotati di un tribunale commerciale (eventualmente specializzato in controversie internazionali).

3.3.3 Dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento e l'esecuzione (art. 20)

Per quanto riguarda l'articolo 20, un'università⁴⁴ riprende l'osservazione fatta sull'articolo 19: i tribunali svizzeri sarebbero particolarmente adeguati a fungere da foro neutrale per gli attori internazionali. A suo avviso, se le due parti preferiscono che sia, ad esempio, un giudice inglese a pronunciarsi, ciò dovrebbe essere accettato in Svizzera, anche se gli altri elementi della controversia sono connessi esclusivamente con il nostro Paese.

Secondo un'altra università⁴⁵ tale dichiarazione non presenterebbe alcun interesse per la Svizzera, poiché una sentenza pronunciata da un giudice di un altro Stato contraente quando la situazione è puramente interna dal punto di vista dello Stato richiesto dovrebbe essere riconosciuta in Svizzera in base all'articolo 26 lettera b LDIP.

Infine, un'altra organizzazione⁴⁶ osserva che, come la dichiarazione secondo l'articolo 19, la dichiarazione secondo l'articolo 20 pregiudicherebbe la certezza del diritto perseguita con l'approvazione della CFor.

3.3.4 Dichiarazioni relative a materie specifiche (art. 21)

Secondo un'università⁴⁷ non sembrerebbe che la Svizzera abbia un interesse a escludere altre materie dal campo d'applicazione della CFor. I contratti conclusi con i consumatori e i contratti di lavoro, ovvero contratti particolarmente delicati, sarebbero in ogni modo già esclusi dal campo d'applicazione della CFor (art. 2). A suo avviso non appare necessario rilasciare una dichiarazione concernente altre materie.

Anche secondo un'altra università⁴⁸ la Svizzera non avrebbe bisogno di fare questa riserva, poiché l'articolo 5 LDIP ammette la proroga di foro per una controversia in materia di pretese patrimoniali e le materie coperte dalla CFor rientrerebbero senza dubbio in questa nozione. Considerato inoltre che la CFor escluderebbe già una lunga lista di materie dal suo campo d'applicazione, non converrebbe a suo avviso escluderne altre. Ciò varrebbe anche per i contratti d'assicurazione, in particolare perché la clausola di deconnessione dell'articolo 26 CFor

⁴¹ Handelsgericht Bern

⁴² OW, pag. 1; UDC, pag. 1

⁴³ UDC, pag. 1

⁴⁴ Uni GE, pag. 6

⁴⁵ UNIL, pag. 7

⁴⁶ Handelsgericht Bern

⁴⁷ Uni GE, pag. 6

⁴⁸ UNIL, pag. 7

preserva le norme relative alla protezione della CLug e perché la LDIP prevede già la proroga di foro in materia di assicurazione, fatti salvi i contratti conclusi con i consumatori, esclusi dal campo d'applicazione della CFor.

Un'altra organizzazione⁴⁹ non si pronuncia perché ritiene che decidere se la Svizzera, come l'UE, debba fare una dichiarazione secondo l'articolo 21 sia una questione politica. Considera tuttavia convincenti le spiegazioni fornite dalla Confederazione nel rapporto esplicativo.

3.3.5 Dichiarazioni reciproche sugli accordi di scelta del foro non esclusivi (art. 22)

Tra i partecipanti che si sono espressi, tre università⁵⁰ propongono di valutare l'opportunità di fare la dichiarazione secondo l'articolo 22 CFor per estendere il campo d'applicazione della CFor agli accordi di proroga del foro non esclusivi.

Una di esse⁵¹ osserva che gli accordi di proroga del foro non esclusivi, soprattutto nella loro forma asimmetrica, sono una realtà nella prassi delle parti svizzere. Se la Svizzera facesse questa dichiarazione, che finora nessuno Stato contraente ha fatto, potrebbe servire da modello per altri Stati e aumentare così l'utilità della CFor per le parti svizzere.

Un'altra delle università che si sono espresse⁵² sostiene che una dichiarazione secondo l'articolo 22 estenderebbe molti dei vantaggi della CFor agli accordi di proroga del foro non esclusivi. L'articolo 22 paragrafo 2 fornirebbe garanzie procedurali, segnatamente in materia di litispendenza, volte a scongiurare il rischio di sentenze contraddittorie.

Secondo un'altra università⁵³, facendo la dichiarazione secondo l'articolo 22, la Svizzera non assumerebbe ulteriori impegni di quanti non risultino già dal suo diritto interno. In virtù dell'articolo 5 LDIP, applicabile a ogni proroga di foro, la Svizzera riconoscerebbe già gli accordi di proroga del foro non esclusivi. Secondo l'articolo 26 LDIP la Svizzera potrebbe anche riconoscere le decisioni estere pronunciate da un giudice designato in un accordo di proroga del foro non esclusivo. Il riconoscimento all'estero di una decisione pronunciata in Svizzera sulla base di un accordo di proroga del foro non esclusivo non sarebbe per contro sempre garantito; una dichiarazione della Svizzera non modificherebbe questa situazione direttamente, poiché l'estensione agli accordi non esclusivi dipenderebbe in ogni Stato contraente da una dichiarazione fatta da tale Stato, ma potrebbe indurre altri Stati a farne una in futuro.

Per contro, un'altra università⁵⁴ accoglie esplicitamente il fatto che gli accordi di proroga del foro non esclusivi siano esclusi dal campo d'applicazione della CFor. A suo avviso ciò contribuirebbe a rafforzare la certezza del diritto, benché non si possa ancora sapere in quale misura gli Stati contraenti faranno uso di questa dichiarazione.

3.3.6 Dichiarazione secondo l'articolo 26 paragrafo 5

Un'organizzazione⁵⁵ si pronuncia sulla possibilità di formulare una dichiarazione secondo l'articolo 26 paragrafo 5 osservando che attualmente non vede perché la Svizzera dovrebbe

⁴⁹ Handelsgericht Bern

⁵⁰ Uni BE, pag. 5; Uni GE, pag. 6; UNIL, pag. 5 seg.

⁵¹ Uni BE, pag. 5

⁵² Uni GE, pag. 6

⁵³ UNIL, pag. 5 seg.

⁵⁴ Uni LU, pag. 5

⁵⁵ Uni GE, pag. 7

farlo. Se un domani dovesse invece essere necessario formularne una, conformemente all'articolo 32 paragrafo 1, la Svizzera potrebbe farlo «in qualunque momento».

3.3.7 Riserve

Nonostante accolgano positivamente il progetto d'approvazione, un Cantone⁵⁶ e un partito⁵⁷ osservano che occorrerebbe valutare l'opportunità di riservare l'applicazione della CFor ai Cantoni dotati di un tribunale commerciale specializzato in controversie internazionali, poiché l'applicazione nei Cantoni che ne sono sprovvisti rischierebbe di generare un inutile onere supplementare.

Per contro, un altro Cantone⁵⁸ respinge il progetto nella sua forma attuale ritenendo che occorra esaminare la possibilità di prevedere una riserva secondo la quale la CFor si applica solamente ai Cantoni che dispongono di un tribunale commerciale. Con la CLug e l'articolo 5 LDIP, la Svizzera disporrebbe già di una regolamentazione estesa in materia di riconoscimento degli accordi di proroga del foro. Tale regolamentazione sarebbe sufficiente, in particolare perché per le situazioni internazionali gli articoli 176 e seguenti LDIP fornirebbero ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera una regolamentazione moderna e perché la Svizzera ha ratificato la Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere. A suo avviso non vi è pertanto la necessità di obbligare i tribunali statali, soprattutto quelli piccoli e non specializzati, ad accettare le proroghe di foro senza alcun legame con la Svizzera o con il diritto svizzero. Ritiene quindi che occorra esaminare l'opportunità e l'efficacia di un'adesione alla CFor con riserva di applicazione ai soli Cantoni dotati di un tribunale commerciale specializzato.

3.4 Osservazioni concernenti il rapporto con la CLug

I pareri delle università che si sono espresse sul rapporto tra la CFor e la CLug sono relativamente divergenti, nonostante giungano tutti alla stessa conclusione, ossia che la CLug non costituirebbe un ostacolo all'approvazione della CFor.

3.4.1 La CFor non pregiudica l'applicazione della CLug

Due delle citate università⁵⁹ ritengono che, grazie alla clausola di deconnessione dell'articolo 26, la CFor non pregiudicherebbe l'applicazione della CLug (e nemmeno del Regolamento Bruxelles I bis). Considerata la complessità della formulazione dell'articolo 26 CFor, un'università⁶⁰ consiglia tuttavia di approfondire la questione nel messaggio del Consiglio federale. Propone d'introdurre un nuovo articolo 5a LDIP (cfr. n. 3.5).

3.4.2 Potenziali incompatibilità tra la CFor e la CLug

Le due altre università, pur ritenendo che la CLug non sia di ostacolo all'approvazione della CFor, evidenziano una serie di potenziali incompatibilità tra i due strumenti, riassunte qui appresso.

⁵⁶ LU, pag. 1

⁵⁷ UDC, pag. 1

⁵⁸ SH, pag. 1

⁵⁹ Uni GE, pag. 5; UNIL, pag. 2 seg.

⁶⁰ Uni GE, pag. 5

Secondo un'università⁶¹ resta da vedere se la CFor riuscirà a evitare del tutto o solo in parte eventuali conflitti con la CLug. Pur ritenendo che nei rapporti tra i due strumenti vi siano questioni aperte di carattere fondamentale, non critica le soluzioni proposte dalla CFor, anche se, considerato il carattere mondiale della CFor, tali soluzioni sarebbero necessariamente più vaghe e creerebbero meno certezza del diritto rispetto alle soluzioni della CLug. Finché restano prevedibili e risolvibili in modo soddisfacente, i potenziali conflitti tra i due strumenti non sussisterebbe un ostacolo all'adesione alla CFor. Per questa ragione il messaggio del Consiglio federale dovrebbe essere più dettagliato. Concretamente l'università sottolinea i seguenti potenziali conflitti.

- *Sovrapposizione dei campi d'applicazione personale e territoriale.* Vi sono chiare sovrapposizioni in materia di competenza. Per quanto concerne la litispendenza nonché il riconoscimento e l'esecuzione, i campi d'applicazione territoriali dei due strumenti si sovrapporrebbero completamente.

- *Clausole di deconnessione nelle due convenzioni.* La CFor rivendicherebbe la priorità sulla CLug nel caso in cui è scelto un giudice in uno Stato che ha aderito ai due strumenti e che almeno una delle parti risiede in uno Stato contraente della CFor (art. 3 lett. a in combinato disposto con l'art. 26 par. 2). L'articolo 26 paragrafo 3 scongiurerebbe conflitti con la CLug solo se sono coinvolti Stati non contraenti della CFor e se l'applicazione della CFor è incompatibile con l'altro strumento. Per contro, la CLug rivendicherebbe la priorità sulla CFor se è eletto un giudice di uno Stato contraente della CLug e almeno una delle parti ha il domicilio in uno Stato contraente della CLug (art. 23 par. 1 CLug in combinato disposto con l'art. 67 CLug e *contrario*) e in una certa misura anche nel caso in cui nessuna delle parti è domiciliata in uno Stato contraente della CLug (art. 23 par. 3 CLug in combinato disposto con l'art. 67 e *contrario*).

- *Competenza.* Se il foro scelto si trova in uno Stato parte sia della CFor sia della CLug e se una delle parti è domiciliata in uno Stato contraente della CFor e della CLug mentre l'altra è domiciliata in uno Stato contraente della CFor ma non della CLug, i campi d'applicazione personale e territoriale dei due strumenti colliderebbero. Un'altra fonte di potenziali conflitti normativi potrebbe inoltre essere rappresentata dal fatto che l'articolo 26 paragrafo 2 usa il termine «residenza» senza definirlo mentre la CLug e la LDIP impiegano quello di «domicilio» o «dimora abituale». Se necessario, tali conflitti potrebbero essere risolti grazie all'articolo 26 paragrafo 1 CFor. Infine, la CLug prevede condizioni formali e materiali meno severe per l'accordo sulla competenza. La CLug sarebbe inoltre più favorevole agli accordi anche perché prevede meno deroghe all'obbligo per il giudice non eletto di declinare la propria competenza. Occorrerebbe esaminare più da vicino se l'articolo 26 paragrafo 1 CFor possa aiutare a risolvere i potenziali conflitti.

- *Litispendenza.* Sia le disposizioni della CLug sia quelle della CFor relative alla litispendenza sarebbero applicabili indipendentemente dal domicilio o dalla dimora abituale delle parti. L'art. 26 paragrafo 2 CFor non previene quindi i conflitti quando almeno una delle parti risiede in uno Stato aderente alla CFor ma non alla CLug. In un caso simile sarebbero applicabili sia la CFor sia la CLug, con le loro regole diverse. In questo contesto, l'articolo 26 paragrafo 3 CFor non aiuterebbe, poiché non si tratterebbe di un rapporto con uno Stato non contraente. Per quanto riguarda la verifica della competenza dei due giudici aditi, la CLug sancirebbe se il principio della priorità temporale (il secondo giudice deve attendere la decisione del primo

⁶¹ Uni BE, pag. 1 segg.

giudice adito ed è vincolato a un'eventuale decisione positiva sulla competenza di quest'ultimo), mentre la CFor darebbe la priorità al giudice che si presume prescelto. Un conflitto in questo ambito non potrebbe essere risolto con l'articolo 26 paragrafo 1 CFor. La CFor non avrebbe necessariamente la priorità: la soluzione dipenderebbe in ultima istanza dal diritto internazionale.

- *Riconoscimento e dichiarazione di esecutività*. I campi d'applicazione dei due strumenti si sovrapporrebbero. Visto che in linea di principio la CLug prevedrebbe motivi di rifiuto più restrittivi e l'articolo 26 paragrafo 4 CFor darebbe la priorità a strumenti più favorevoli al riconoscimento, di fatto non dovrebbero risultare contraddizioni.

La seconda università⁶² che ha sollevato la questione dei potenziali conflitti tra la CFor e la CLug ritiene che la CLug, pur non rappresentando un ostacolo all'adesione, non sia compatibile con la CFor in tutti i punti. In sé ciò non dovrebbe costituire un problema, poiché i rapporti tra i due strumenti sarebbero regolati in modo chiaro. Nel lungo termine si potrebbe tuttavia considerare l'opportunità di rivedere la CLug, al fine di adeguare la protezione degli accordi di proroga del foro allo standard stabilito dalla CFor e dal Regolamento Bruxelles I bis.

3.5 Osservazioni sul rapporto tra la CFor e il diritto interno

La maggior parte dei partecipanti non ha approfondito la questione del rapporto tra la CFor e il diritto interno svizzero né l'eventuale necessità di modificare la LDIP nel quadro dell'approvazione della CFor. Quattro partecipanti⁶³, tra cui tre università⁶⁴ e un partito⁶⁵, hanno formulato osservazioni al riguardo: nel complesso, sono tutti giunti alla conclusione che la CFor è in linea di principio compatibile con il diritto svizzero e che non è necessario rivedere la LDIP per approvare la CFor.

Un'università⁶⁶ sostiene che non vi siano contraddizioni tra la CFor e l'articolo 5 LDIP o la LDIP in generale, salvo in alcuni punti specifici. A suo parere vi è solo una divergenza con la competenza di cui all'articolo 151 LDIP, che non può essere eliminata con un accordo di proroga del foro: ciò significa che se le parti scelgono un tribunale estero per le azioni di responsabilità in seguito ad emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti, tale proroga sarebbe protetta dalla CFor, ma non dalla LDIP che in questo punto prevarrebbe in virtù dell'articolo 5 paragrafo 1 CFor.

Per contro, due università⁶⁷, pur non ritenendo necessario modificare il diritto svizzero, sostengono che nel quadro dell'approvazione della CFor, la Svizzera potrebbe considerare di rivedere la LDIP in alcuni punti. Riassumiamo qui di seguito le proposte formulate.

Riferimento dichiaratorio alla CFor

Un'università⁶⁸ propone di inserire nella LDIP, subito dopo l'articolo 5, una disposizione che rimandi esplicitamente alla CFor. La LDIP contiene diversi siffatti rimandi, che contribuiscono

⁶² Uni LU, pag. 12 e 14

⁶³ Uni GE, pag. 7 segg.; UNIL, pag. 7 segg.; PLR, pag. 1

⁶⁴ Uni GE, pag. 7 segg.; UNIL, pag. 7 segg.; Uni LU, pag. 11

⁶⁵ PLR, pag. 1

⁶⁶ Uni LU, pag. 11

⁶⁷ Uni GE, pag. 7 segg.; UNIL, pag. 7 segg.

⁶⁸ Uni GE, pag. 7 segg.

a evitare errori nell'applicazione della legge. Propone la seguente formulazione della disposizione.

- *Proposta 1, soluzione piccola:*

Articolo 5a⁶⁹

Per quanto riguarda gli accordi di proroga del foro in cui le parti hanno scelto i tribunali di uno Stato contraente della Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, occorre considerare la Convenzione dell'Aia.

- *Proposta 2, soluzione grande*

Considerata la complessità della formulazione dell'articolo 26 CFor, l'università consiglia inoltre di chiarirne l'interpretazione. La dottrina interpreta l'articolo 26 paragrafo 2 in modo diverso dal rapporto esplicativo. Quest'ultimo ritiene che in virtù dell'articolo 26 paragrafo 2 la CLug abbia la priorità anche nel caso in cui le parti scelgono i tribunali di uno Stato contraente della CLug e solo uno ha la dimora abituale in uno Stato contraente della CLug. Secondo l'opinione prevalente nella dottrina, l'articolo 26 paragrafo 2 va invece interpretato nel senso che la CLug prevale sulla CFor solo quando le due parti hanno la dimora abituale in uno Stato contraente della CLug. L'università propone quindi di chiarire questo punto in un nuovo articolo 5a LDIP.

Articolo 5a⁷⁰

(1) Gli accordi di proroga del foro in cui le parti hanno scelto i tribunali di uno Stato contraente della Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro sono retti dalla Convenzione dell'Aia.

(2) La Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro prevale sulla Convenzione di Lugano, sempreché le due parti contraenti non abbiano la loro dimora abituale in uno Stato parte della Convenzione di Lugano.

Validità di un accordo di proroga del foro che designa «i tribunali svizzeri»

Un'università⁷¹ sostiene che la CFor, come l'articolo 23 CLug, permette alle parti di designare sia i tribunali di uno Stato contraente sia più tribunali particolari di uno Stato contraente. La LDIP parla tuttavia solo della scelta di un determinato tribunale, e ciò viene interpretato da alcuni partecipanti come un'esclusione della validità della proroga di foro basata unicamente sulla competenza internazionale dei tribunali svizzeri. Nell'interesse della prevedibilità, sarebbe opportuno chiarire questo punto aggiungendo all'articolo 5 LDIP un riferimento alla proroga di foro a favore «dei tribunali svizzeri». Questa soluzione sarebbe opportuna anche per il solo fatto che analoghe incertezze in materia di arbitrato internazionale esistenti in passato

⁶⁹ Traduzione libera dal testo originale tedesco: «Artikel 5a Für Gerichtsstandsvereinbarungen, in denen die Parteien die Gerichte eines Vertragsstaates des Haager Übereinkommens vom 30. Juni über Gerichtsstandsvereinbarungen gewählt haben, ist das Haager Übereinkommen zu beachten.»

⁷⁰ Traduzione libera dal testo originale tedesco: «(1) Für Gerichtsstandsvereinbarungen, in denen die Parteien die Gerichte eines Vertragsstaates des Haager Übereinkommens vom 30. Juni über Gerichtsstandsvereinbarungen gewählt haben, ist das Haager Übereinkommen zu berücksichtigen. (2) Das Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen hat Vorrang vor dem Lugano-Übereinkommen, es sei denn, beide Vertragsparteien haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Vertragsstaat des Lugano-Übereinkommens.»

⁷¹ UNIL, pag. 7 segg.

sarebbero state dissipate con la revisione del 2020 nel quadro della quale all'articolo 179 capoverso 2 LDIP è stato aggiunto quanto segue : «Se le parti [...] hanno semplicemente convenuto che il tribunale arbitrale ha sede in Svizzera [...]»).

Esigenza della forma scritta

Secondo la stessa università⁷², conformemente alla CFor un accordo di proroga del foro esclusivo deve essere concluso o documentato per scritto o con qualunque altro mezzo di comunicazione che consenta di accedere alle informazioni e farvi successivamente riferimento. La soluzione dell'articolo 23 paragrafo 1 lettera a CLug è analoga. A suo avviso, nell'interesse delle parti e della certezza del diritto, sarebbe opportuno che l'articolo 5 LDIP sancisca la soluzione dell'articolo 3 lettera c CFor. Un'altra università⁷³ osserva invece che le esigenze di forma della CFor permettono di trovare il giusto equilibrio tra i requisiti della certezza del diritto e i bisogni specifici degli scambi commerciali internazionali.

Legge applicabile alla validità materiale dell'accordo di proroga del foro

Secondo un'università⁷⁴, contrariamente alla CFor, l'articolo 5 LDIP non precisa la legge applicabile alla validità materiale dell'accordo di proroga del foro (segnatamente la validità del consenso): sarebbero stati proposti più criteri di collegamento e la giurisprudenza non sarebbe unanime. Per quanto riguarda la competenza indiretta, l'articolo 26 LDIP sembrerebbe fare riferimento a un accordo valido secondo il diritto svizzero. L'adesione alla CFor potrebbe offrire l'occasione per chiarire tali questioni.

Opportunità di mantenere l'articolo 5 capoverso 3 LDIP

Secondo un'università⁷⁵ l'articolo 5 capoverso 3 LDIP, inapplicabile nel quadro della CLug e contrario agli obblighi risultanti dalla CFor, sarebbe rimasto lettera morta nella giurisprudenza e sembrerebbe contraddire la volontà di attirare le parti di controversie internazionali dinnanzi a tribunali svizzeri. A suo avviso la modifica di tale disposizione, già proposta nel progetto di modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero volta a migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto⁷⁶, non basta poiché complicherebbe ulteriormente tale disposizione. Essendo una fonte d'incertezza poco conciliabile con l'obiettivo della prevedibilità della proroga di foro, l'articolo 5 capoverso 3 LDIP dovrebbe, molto semplicemente, essere abrogato.

4 Accesso ai pareri

Conformemente all'articolo 9 della legge del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione⁷⁷, il pubblico ha accesso alla documentazione sottoposta a consultazione e, scaduto il termine per rispondere, ai pareri espressi dai partecipanti nonché al rapporto sui risultati della consultazione dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. Tali documenti sono pubblicati in forma elettronica sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale⁷⁸.

⁷² UNIL, pag. 8

⁷³ Uni LU, pag. 6

⁷⁴ UNIL, pag. 8

⁷⁵ UNIL, pag. 9

⁷⁶ Cfr. il messaggio del 26 febbraio 2020 concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), FF 2020 2407, in particolare 2485

⁷⁷ RS 172.061

⁷⁸ www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022 > DFGP

Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

- AG** Argovia / Aargau / Argovie
- AI** Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
- AR** Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
- BE** Berna / Bern / Berne
- BL** Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
- BS** Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
- FR** Friburgo / Freiburg / Fribourg
- GE** Ginevra / Genf / Genève
- GL** Glarona / Glarus / Glaris
- GR** Grigioni / Graubünden / Grisons
- JU** Giura /Jura
- LU** Lucerna / Luzern / Lucerne
- NE** Neuchâtel / Neuenburg / Neuchâtel
- NW** Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
- OW** Obvaldo / Obwalden / Obwald
- SG** San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
- SH** Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
- SO** Soletta / Solothurn / Soleure
- SZ** Svitto /Schwyz
- TG** Turgovia / Thurgau / Thurgovie
- TI** Ticino / Tessin / Ticino

UR Uri
VD Vaud / Waadt / Vaud
VS Vallese / Wallis / Valais
ZH Zurigo / Zürich / Zurich

Partiti / Parteien / Partis politiques

PLR PLR. I Liberali Radicali
FDP. Die Liberalen
PLR. Les Libéraux-Radicaux

PS Partito socialista svizzero PSS
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS
Parti socialiste suisse PSS

UDC Unione democratica di centro UDC
Schweizerische Volkspartei SVP
Union Démocratique du Centre UDC

Organizzazioni interessate / Interessierte Organisationen / Organisations intéressées

CCIG Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève
economiesuisse

Handelsgericht Bern Tribunale commerciale del Cantone di Berna

ODAGE Ordre des avocats de Genève

SwissHoldings

Uni BE Università di Berna

Uni GE Università di Ginevra

Uni LU Università di Lucerna

UNIL Università di Losanna

USAM Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
Schweizerischer Gewerbeverband SGV
Union suisse des arts et métiers USAM

